

CAMERA ARBITRALE DELL'ANAC

RGA 04/24

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai Signori:

- Prof. Avv. Massimo Proto
- Avv. Dario Esposito
- Avv. Francesco Antonio Zaccone

costituito in data 18 luglio 2024, ha pronunciato il seguente

LODO

per la risoluzione della controversia tra

Consorzio Stabile E.C.I.T. – Engineering Costruzione Infrastrutture, c.f. e p. iva 10094541009, con sede in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Antonio Ferraro, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 179;

contro

Comune di Brindisi, c.f. 80000250748, con sede in Brindisi, Piazza Giacomo Matteotti n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Giuseppe Marchionna, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Speranza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi, Via Legnago, n. 28.

* * * * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il 28 febbraio 2024, il Consorzio Stabile E.C.I.T. – Engineering Costruzione Infrastrutture Tecnologiche (il “**Consorzio**”) ha notificato al Comune di Brindisi (il “**Comune**”) un “*atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitrato*” per la risoluzione di una controversia insorta in relazione a un

contratto di appalto integrato, concluso tra le parti il 20 dicembre 2013 (il “**Contratto**”), invocando la clausola compromissoria contenuta nell’art. 55 del capitolato speciale allegato al Contratto (il “**C.S.A.**”), secondo cui:

- “1. *Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.*
- “2. *La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.*
- “3. *L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.*
- “4. *La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante”.*

Con il medesimo atto, il Consorzio ha designato l’Avv. Arturo Cancrini quale arbitro di parte e ha invitato il Comune a nominare il proprio arbitro, chiedendo al costituendo Collegio arbitrale di:

- “A) *accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Brindisi alla proposta formulata in sede di gara, nonché alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto con il Consorzio ECIT per cui è causa;*
- “B) *per l'effetto, condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento a favore del Consorzio ECIT degli importi dovuti in conseguenza dell'inadempimento per come esposto nelle riserve, per complessivi € 29.635.261,57 o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà determinata all'esito di espletanda istruttoria e CTU, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge;*
- “C) *condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento a favore del Consorzio ECIT, al ristoro del maggior danno da esposizione finanziaria nella misura che sarà determinata a mezzo di espletanda istruttoria e CTU e comunque non inferiore a € 50.000,00 oltre interessi come per legge;*
- “D) *condannare il Comune di Brindisi in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., a risarcire il Consorzio ECIT in conseguenza del danno*

da contatto nella misura che sarà equitativamente determinata;
E) in ogni caso dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa disposta con determina n. 97 del 12.03.2019 e viceversa dichiarare risolto il contratto di appalto per cui è causa per inadempimento grave ed esclusivo del Comune di Brindisi e per l'effetto condannare il medesimo Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'illegittima risoluzione per complessivi € 1.485.774,36, pari all'utile d'impresa e al maggior costo subito (pari a € 307.863,37), e del danno curriculare patito dal Consorzio medesimo pari al 5 % dell'importo a base di gara pari ad € 21.758.219,87 (quindi per € 1.087.910,99) o, per entrambe le voci di danno, quella maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della CTU, oltre a € 300.894,64 per lavorazioni, forniture e materiali, eseguiti ed acquistati dal Consorzio attore, non contabilizzati, il tutto oltre interessi come per legge;
F) sempre in ogni caso, condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 111.677,00 oltre IVA, oltre interessi come per legge, il tutto come quantificato nella fattura n. 4SPL del 11.2.2019 relativa al SAL n. 3 per i lavori di messa in sicurezza del Canale di Levante, mai saldata dal Comune medesimo;
G) condannare il Comune di Brindisi al pagamento delle spese e compensi di giudizio competenze del presente grado di giudizio, oltre agli oneri sostenuti per l'espletamento dell'ATP, nonché di funzionamento del Collegio arbitrale ivi compresi i compensi degli Arbitri".

II. Con *"atto di resistenza e costituzione nel giudizio arbitrale e contestuale nomina dell'arbitro"* del 19 marzo 2024, il Comune di Brindisi ha designato quale proprio arbitro l'Avv. Francesco Antonio Zacccone, chiedendo al costituendo Collegio arbitrale di accogliere le seguenti conclusioni:

"a) in via preliminare ed in rito, in via principale, nella ipotesi in cui parte avversa non dovesse provvedervi spontaneamente entro la data di costituzione del Collegio Arbitrale ed in virtù della eccezione preliminare avanzata dalla deducente difesa nel punto uno della superiore narrativa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, disporre la estensione del giudizio arbitrale anche alla RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a. società già costituite nel procedimento civile R.G. 11869/2019 svolto dinanzi al

Tribunale Ordinario di Bari Sezione specializzata delle Imprese, definito con sentenza n. 47/2024 la quale ha prodotto i suoi effetti anche nei loro confronti e, pertanto, ritenibili litisconsorti necessari.

Per lo effetto, integrare il contraddittorio disponendo a carico della parte attrice la notifica di analogo atto di accesso a giudizio arbitrale nei confronti della RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a.;

b) sempre in via preliminare, nella ipotesi in cui il Collegio dovesse disattendere la superiore richiesta ponendo l'onere a carico della parte attrice, in linea gradatamente subordinata, disporre il differimento della eventuale udienza per consentire alla deducente difesa di estendere il contraddittorio, ovvero convenire e chiamare in causa le succitate parti terze nel medesimo instaurando procedimento arbitrale;

c) ancora in via preliminare, nel merito, in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, cpc., stante l'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda nonché dei fatti e gli elementi costituenti le ragioni della domanda, e del principio di autosufficienza, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile l'avversa domanda, anche in forza della eccepita nullità del contratto d'appalto n. 11787 sottoscritto tra le parti in data 20.12.2013 del rapporto correlato giacché non disciplinato con contratto avente forma scritta ad substantiam, e comunque rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto, le domanda di risarcimento danni introdotte dal Consorzio Stabile Ecit nei confronti del Comune di Brindisi con citazione notificato il 22.7.2019;

d) ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile l'avversa domanda, anche in forza della eccepita nullità del contratto d'appalto n. 11787 sottoscritto tra le parti in data 20.12.2013 del rapporto correlato, in quanto come esposto non disciplinato con contratto avente forma scritta ad substantiam, e comunque rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto, le domanda di risarcimento danni introdotte dal Consorzio Stabile Ecit nei confronti del Comune di Brindisi con citazione notificato il 22.7.2019;

e) accogliere, per converso, la domanda riconvenzionale spiegata con questa comparsa dal Comune di Brindisi nei confronti del Consorzio Stabile Ecit e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di Euro 451.837,10 (comprensiva di i.v.a.) pagatagli per forniture contabilizzate a titolo di deposito fiduciario (di fatto inesistenti sul cantiere) e per l'acquisizione di aree private di proprietà di soggetti terzi giammai avvenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione

del diritto sino a quello dell'integrale soddisfo.

Inoltre condannare la controparte alla rifusione dell'ulteriore importo di Euro 11.299,95 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % ed oltre CAP e IVA al 22% e così in totale Euro 16.488,00 dovuta dal Consorzio in favore del Comune di Brindisi in virtù della condanna alle spese disposta dal Tribunale delle Imprese di Bari con sentenza n. 47/2024 resa in data 18.12.2023 e pubblicata in data 09/01/2024.

Somme che, in ogni caso, si oppongono in compensazione alla minore somma di euro 111.677,00, oltre i.v.a., di cui alla fattura n.4SPL dell'11.2.2019 emessa dal Consorzio;

e) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del Consorzio, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto giuridico controverso e-o il difetto di legittimazione passiva del Comune con riferimento a tutti quei fatti (e alle relative domande risarcitorie ad essi correlate) che lo stesso Consorzio assume essere riferibili ed imputabili alla condotta della RFI S.p.A e alla Snam Rete Gas S.p.A., condannando queste ultime a tenere indenne il Comune di Brindisi da ogni conseguenza pregiudizievole dell'azione proposta dal Consorzio Stabile Ecit;

f) condannare il Consorzio Stabile E.C.I.T. le spese ed i compensi di questa lite come per legge, disponendone la distrazione in favore del deducente legale ex art. 93 c.p.c. oltre agli oneri che saranno necessari per l'attività del Collegio Arbitrale costituito ivi inclusi i compensi che saranno liquidati in favore degli arbitri.

Comunque, condannare il Consorzio Stabile Ecit e-o i soggetti terzi a cui il procedimento sarà esteso ai chiamati in causa al pagamento in favore del Comune di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c.”.

III. Il Consorzio ha trasmesso alla Camera Arbitrale dell'ANAC una “*istanza per la nomina del Presidente dei Collegio Arbitrale*”, che è stata respinta il 25 marzo 2024, alla luce di talune verifiche da cui è “*emerso che l'arbitro designato dalla parte attrice versi nella situazione di cui all'art. 213, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023*”; conseguentemente, il Consorzio è stato invitato “*a svolgere ulteriormente il potere di elezione dell'Arbitro, in conformità al C.C.P.*”. Con “*atto di sostituzione e nomina nuovo arbitro*” del 28 marzo 2024, reiterando le proprie

conclusioni, il Consorzio ha quindi designato l'Avv. Dario Esposito, in sostituzione dell'arbitro precedentemente nominato.

A seguito del deposito di nuova *"istanza"* da parte del Consorzio, nella seduta del 24 aprile 2024, il Consiglio della Camera Arbitrale dell'ANAC ha deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone di:

- Prof. Avv. Massimo Proto, quale terzo arbitro con funzioni di presidente;
- Avv. Dario Esposito, quale componente designato dal Consorzio;
- Avv. Francesco Antonio Zaccone, quale componente designato dal Comune.

Con il medesimo provvedimento, i componenti del Collegio sono stati invitati a trasmettere alla Camera Arbitrale dell'ANAC la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina, nonché di insussistenza di circostanze che legittimano la ricusazione o altrimenti ostative al conferimento dell'incarico arbitrale. I membri del Collegio hanno tempestivamente adempiuto a tale invito.

IV. Il Collegio arbitrale si è costituito formalmente il 18 luglio 2024, come da relativo verbale, e ha, tra l'altro:

- preso atto della eccezione con cui il Comune ha chiesto di disporre l'*"estensione del giudizio arbitrale anche alla RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a., società già costituite nel procedimento civile svolto dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari Sezione specializzata delle Imprese definito con sentenza n. 47/2024"*;
- reputando necessario garantire il contraddittorio su questo profilo preliminare, ha assegnato termini in favore di ambedue le parti, sino al 5 agosto 2024, per il deposito di una memoria contente osservazioni con esclusivo riguardo a tale questione, e per il deposito di eventuali documenti ad essa inerenti; nonché, sino al 6 settembre 2024, per il deposito di una memoria contenente eventuali repliche alle osservazioni avversarie e per il deposito di quei documenti la cui

produzione fosse resa necessaria a seguito delle osservazioni contenute nella memoria di controparte o dei documenti da essa esibiti;

- fissato l'udienza del 13 settembre 2024 per la comparizione delle parti, anche al fine di sperire il tentativo di conciliazione e, in difetto di conciliazione, per discutere in ordine alla eccezione preliminare sollevata dal Comune;
- dato atto che il termine per il deposito del lodo è il 15 marzo 2025, salvo proroga;
- delegato al Presidente del Collegio il potere di prorogare i termini del procedimento, nonché di emettere i relativi provvedimenti ordinatori.

V. Nella propria prima memoria autorizzata, depositata il 5 agosto 2024 unitamente a 6 documenti, il Consorzio ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune, tenuto conto che:

- a) la clausola compromissoria di cui all'art. 55 C.S.A. vincolerebbe *“esclusivamente le parti stipulanti”* (i.e., il Consorzio e il Comune), non già R.F.I. S.p.A. (“RFI”) e SNAM Rete Gas S.p.A. (“SNAM”), rimaste estranee al Contratto;
- b) *“qualora, come nel caso di specie, il terzo non sia vincolato al patto compromissorio, lo stesso non può essere chiamato in arbitrato senza il suo consenso”*, sicché le società menzionate non potrebbero essere *“costrett[e] a partecipare in via coattiva”* al presente procedimento, neppure qualora fossero reputate *“litisconsort[i] necessar[i]”*;
- c) quanto precede troverebbe conferma nella circostanza che tanto RFI quanto SNAM, nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari che ha preceduto il presente procedimento, hanno eccepito *“la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva «rispetto ai rapporti sottesi alle pretese risarcitorie oggetto di giudizio», dichiarandosi estranee al rapporto contrattuale per cui è causa e, conseguentemente, alla clausola compromissoria di cui all'art. 55 del C.S.A.”*.

Pertanto, il Consorzio ha chiesto al Collegio arbitrale di accogliere le seguenti conclusioni:

"riservandosi di meglio argomentare nel prosieguo dell'odierno procedimento relativamente a tutti i profili oggetto di controversia, confida nel rigetto dell'avversa eccezione preliminare e conferma le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo".

VI. Nella prima memoria autorizzata, depositata il 5 agosto 2024, il Comune – premessa una breve ricostruzione delle vicende relative al giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari che ha preceduto l'introduzione del presente procedimento ed è stato definito dalla sentenza n. 47/2024, con cui il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza in virtù di quanto previsto dall'art. 55 C.S.A. – ha insistito nella propria richiesta di estendere il giudizio arbitrale a RFI e SNAM. A sostegno di tale pretesa, ha dedotto che:

i) la sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Bari avrebbe prodotto i propri effetti anche nei confronti di tali società, da considerarsi a tutti gli effetti "parti" del giudizio nel quale tale sentenza è stata emessa;

ii) a mente degli artt. 302 e 392 cod. proc. civ., l'atto di riassunzione del giudizio andrebbe "notificato a tutte le [...] parti del giudizio di merito", le quali dovrebbero reputarsi "litisconsorti necessari".

VII. Nelle rispettive memorie di replica, depositate entro il termine assegnato dal Collegio, le parti si sono ancora ampiamente soffermate sugli argomenti difensivi svolti nelle proprie prime memorie, offrendo al contempo risposta alle deduzioni avversarie.

VIII. All'udienza del 13 settembre 2024, viste le memorie depositate dalle parti e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio ha invitato i procuratori a procedere alla discussione, con specifico riguardo alla eccezione sollevata dal Comune.

All'esito, il Collegio, pur reputando *prima facie* insussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario e preso atto della opposizione del Consorzio in ordine all'intervento di RFI e SNAM, ha comunque considerato opportuno portare queste ultime a conoscenza del procedimento, affinché potessero valutare di intervenire volontariamente nel giudizio. A tal fine, ha dato mandato al Presidente di comunicare entro sette giorni il verbale dell'udienza a RFI e SNAM, con la precisazione che, nel caso in cui esse avessero manifestato il loro interesse mediante deposito della procura alle liti, sarebbe stato dato loro accesso a tutta la documentazione del procedimento.

Contestualmente, il Collegio – riservandosi ogni ulteriore provvedimento – ha fissato i seguenti termini in favore di ambedue le parti, nonché di RFI e SNAM per il caso in cui avessero preso parte al procedimento: *(i)* sino al 18 ottobre 2024, per il deposito di una memoria illustrativa delle domande di merito, contenente la formulazione di quesiti e di istanze istruttorie, nonché per il deposito di documenti; *(ii)* sino all'11 novembre 2024, per il deposito di una memoria di replica, con la formulazione di eventuali controquesiti e di ulteriori istanze istruttorie, nonché di quei documenti la cui produzione fosse resa necessaria a seguito dei quesiti proposti o dei documenti esibiti da controparte.

IX. Con comunicazione del 16 settembre 2024, il Presidente ha dato esecuzione al mandato conferitogli dal Collegio, trasmettendo a RFI e SNAM – mediante messaggio di posta elettronica certificata – il verbale della udienza arbitrale del 13 settembre 2024.

Nessuna delle società, tuttavia, ha manifestato il proprio interesse a intervenire nel presente giudizio.

X. Nella propria memoria illustrativa, tempestivamente depositata unitamente a 94 documenti, il Consorzio ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto

introduttivo del procedimento arbitrale.

A sostegno delle pretese, ha dedotto, tra l'altro:

- che il rapporto oggetto di controversia trarrebbe origine “*dalla delibera n. 497 del 27.9.2006*” con cui il Comune di Brindisi ha approvato “*il progetto definitivo del «Nuovo Raccordo Ferroviario tra la zona retroportuale ed il parco merci di Tuturano» [...] per una spesa complessiva di € 30.000.000,00*” e che l'appalto sarebbe stato definitivamente aggiudicato al Consorzio con determina dirigenziale del 31 maggio 2011;
- che all'aggiudicazione non sarebbe seguita la tempestiva sottoscrizione del Contratto, rinviata – secondo il Consorzio, per cause imputabili alla stazione appaltante – al 20 dicembre 2013, a seguito della “*rimodulazione*” del progetto, resasi necessaria per il “*declassamento a fermata della stazione di Tuturano*”;
- che l'esecuzione dell'appalto sarebbe stata caratterizzata da reiterate consegne parziali dei lavori, in ragione di impedimenti non diligentemente risolti dalla stazione appaltante;
- che la bonifica da ordigni bellici, pur prevista come attività preliminare, sarebbe stata eseguibile soltanto parzialmente per l'indisponibilità delle aree e per le interferenze presenti sul tracciato: circostanze segnalate dal Consorzio con note del 14 gennaio 2015 e 9 giugno 2015;
- che il Consorzio avrebbe eseguito le opere affidate, completandone circa il 75%, e che, ciononostante, con determina dirigenziale n. 124 del 9 aprile 2018, notificata il successivo 10 aprile, il Comune avrebbe dichiarato risolto il Contratto “*per grave e reiterato inadempimento dell'appaltatore*”. Tale risoluzione sarebbe stata, tuttavia, successivamente revocata dalla stazione appaltante, con determina n. 234 del 19 giugno 2018, con la quale sarebbe stato altresì fissato al 31 marzo 2019 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

- che, in seguito, il Comune avrebbe nuovamente assunto comportamenti dilatori, rendendo impossibile per il Consorzio “*concludere l'esecuzione dei lavori appaltati*” entro il nuovo termine assegnato;
- che, nonostante il Consorzio fosse giunto a completare oltre l’80% dei lavori commissionati e avesse chiesto di prorogare il termine per la ultimazione dei lavori, con determina n. 97 del 12 marzo 2019, il Comune avrebbe nuovamente intimato la “*risoluzione contrattuale per grave inadempimento*”;
- che, dopo avere risolto il Contratto, il Comune avrebbe “*affidato al terzo classificato dell'originario bando di gara*” il completamento dei lavori e, tuttavia, “*a distanza di 5 anni*” tali lavori sarebbero “*ancora in corso*”, non essendo state ancora “*avviate le operazioni di collaudo dei lavori sin qui eseguiti*”.

Tali deduzioni, secondo il Consorzio, dimostrerebbero che l’“*anomalo andamento*” dell’appalto sarebbe imputabile esclusivamente al Comune, con la conseguenza che la risoluzione operata dalla stazione appaltante dovrebbe reputarsi illegittima, invalida o, comunque, inefficace, e il Contratto andrebbe invece risolto per grave inadempimento del Comune, con accoglimento delle domande risarcitorie svolte dal Consorzio.

XI. Nella propria memoria illustrativa, anch’essa tempestivamente depositata, il Comune ha dedotto:

- la nullità del rapporto oggetto di controversia, “*determinata dalla violazione di norme imperative in tema di evidenza pubblica e di par condicio*” che impongono la forma scritta dei contratti della Pubblica Amministrazione. Ne conseguirebbe l’inammissibilità delle domande del Consorzio che trovano titolo nel Contratto;
- l’inammissibilità delle riserve iscritte dal Consorzio: *(i)* poiché “*l'art. 23, co. 2, legge regionale pugliese n.13/2011*” imporrebbe all’appaltatore, in caso di iscrizione di riserve, di costituire un deposito cauzionale “*pari allo 0,5% del*

maggior importo dell'appalto determinato dalla iscrizione delle riserve", mai costituito dal Consorzio; (ii) a causa del superamento del "limite imposto all'istituto delle «riserve» dall'art. 240-bis d. lgs. 163/2006", pari al 20% dell'importo contrattuale; (iii) in ragione della tardività della loro iscrizione;

- l'infondatezza delle riserve iscritte dal Consorzio, il quale non avrebbe offerto – secondo il Comune – una spiegazione plausibile della impossibilità di "ultimare un'opera che, cantierizzata cinque anni prima (nel gennaio 2014), nel marzo 2019 (più di cinque anni dopo) risultava realizzata soltanto al 87%";
- la validità ed efficacia della risoluzione operata con determina n. 97/2019, la quale sarebbe giustificata, tra l'altro, dalla assenza di maestranze nel cantiere e dal mancato rispetto del termine di completamento delle opere. Da ciò discenderebbe, per un verso, la fondatezza della domanda riconvenzionale del Comune, volta al pagamento di Euro 451.837,10, per "forniture contabilizzate a titolo di deposito fiduciario" e "anticipazioni per l'acquisizione di aree in realtà giammai acquisite"; per altro verso, il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dal Consorzio.

XII. Nelle rispettive memorie di replica, depositate entro il termine assegnato dal Collegio, le parti si sono ancora ampiamente soffermate sugli argomenti difensivi già svolti nelle proprie memorie illustrate, concordando sulla necessità di espletare una consulenza tecnica tesa a verificare e accertare la corretta esecuzione degli obblighi gravanti in capo ad esse, nonché la responsabilità dei ritardi nell'esecuzione dei lavori.

XIII. Con ordinanza del 9 dicembre 2024, il Collegio – rilevato che le domande formulate dalle parti sottopongono all'esame degli arbitri questioni che richiedono cognizioni di natura tecnica, e alla luce del consenso manifestato in tal senso dalle parti – ha disposto l'acquisizione di consulenza tecnica sui

seguenti quesiti:

“Esaminati gli atti del procedimento arbitrale e i documenti depositati dalle parti, acquisiti ed esaminati gli ulteriori documenti reputati necessari, assunte le opportune informazioni ed effettuate le occorrenti verifiche, se del caso anche mediante sopralluoghi e ispezioni, il tutto sempre nel pieno contraddittorio tra le parti:

(i) previa ricostruzione fattuale e contabile delle vicende che hanno caratterizzato il contratto di ‘appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del nuovo raccordo ferroviario’, stipulato tra le parti il 20 dicembre 2013, verifichi e accerti il C.T.U. le cause che hanno determinato la sospensione e il prolungamento oltre il termine pattuito (così come successivamente prorogato dalla stazione appaltante) di ciascuna fase esecutiva di tale contratto;

(ii) alla luce di quanto accertato sub (i) e tenuto conto delle obbligazioni gravanti sulle parti, verifichi il C.T.U., per ciascun periodo di sospensione e di prolungamento nell’esecuzione del contratto, la relativa causa; in particolare, se tale causa sia riconducibile, a titolo esemplificativo: a carenze, errori od omissioni nella fase di progettazione esecutiva ovvero nella redazione del progetto definitivo; all’inerzia della stazione appaltante dinanzi a solleciti formulati dall’impresa appaltatrice; all’inadempimento di altri obblighi contrattualmente assunti; a ragioni di forza maggiore o ad azioni di soggetti terzi;

(iii) anche tenuto conto di quanto accertato sub (i) e (ii), verifichi e accerti il C.T.U. la concreta sussistenza dei motivi posti a fondamento della determinazione n. 97 del 12 marzo 2019 del Comune di Brindisi, con la quale quest’ultimo ha disposto la risoluzione del contratto di ‘appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del nuovo raccordo ferroviario’, stipulato tra le parti il 20 dicembre 2013;

(iv) anche tenuto conto di quanto accertato sub (i) e (ii), verifichi e accerti il C.T.U. la sussistenza dei presupposti oggettivi posti a fondamento di ciascuna delle riserve iscritte dal Consorzio Stabile E.C.I.T. e, sulla base di tale accertamento, quantifichi – avendo cura di esplicitare le modalità del relativo calcolo – le pretese dell’impresa appaltatrice riferibili a condotte od omissioni del Comune di Brindisi”.

Con la medesima ordinanza, il Collegio ha chiesto al Consiglio della Camera Arbitrale dell’ANAC di designare un consulente tecnico esperto in materia di appalti pubblici e di progettazione e costruzione di impianti ferroviari, fissando

l'udienza del 13 gennaio 2025, per la nomina del consulente tecnico e la posizione dei quesiti, assegnando altresì alle parti termine fino all'udienza per la eventuale nomina dei rispettivi consulenti.

Il Collegio ha infine preso atto della proroga di 180 (centottanta) giorni del termine per la pronuncia del lodo, ai sensi dell'art. 820, comma 4, cod. proc. civ.

XIV. Nella seduta del 22 dicembre 2024, il Consiglio della Camera Arbitrale dell'ANAC ha designato quale C.T.U. l'Ing. Patrizio Torta, iscritto nell'elenco dei periti della Camera arbitrale al n. 4020.

All'udienza del 13 gennaio 2025, l'Ing. Torta si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico e ha prestato il giuramento di rito.

Il Collegio ha dunque posto al C.T.U. i quesiti contenuti nell'ordinanza del 9 dicembre 2024, assegnandogli termine fino al 30 maggio 2025 per il deposito della relazione definitiva. Ha altresì invitato il C.T.U. a trasmettere, via posta elettronica certificata, alle parti e ai loro consulenti tecnici una bozza della relazione almeno trenta giorni prima del predetto termine, concedendo alle parti quindici giorni per eventuali note critiche e osservazioni scritte. Il C.T.U. è stato invitato a rispondere alle predette note e osservazioni con nota integrativa, da depositare congiuntamente alla relazione entro il termine stabilito dal Collegio.

All'udienza, le parti hanno prestato il loro consenso alla proroga del termine per il deposito del lodo fino all'11 dicembre 2025 e il Collegio si è riservato ogni ulteriore provvedimento, rinviando la causa per la discussione all'udienza del 23 giugno 2025.

Il 22 maggio 2025, alla luce del volume delle note critiche e delle osservazioni scritte formulate dalle parti rispetto alla bozza preliminare della relazione predisposta dal C.T.U., quest'ultimo ha presentato istanza al Collegio per ottenere una breve proroga del termine previsto per il deposito della relazione

definitiva.

Con ordinanza del 24 maggio 2025, il Presidente ha concesso una proroga del sino al 10 giugno 2025, mantenendo ferma la data dell'udienza di discussione.

XV. Depositata la relazione definitiva del C.T.U., la nota integrativa e i relativi allegati nel termine fissato, all'udienza del 23 giugno 2025, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

A seguito di specifica domanda posta dal Collegio, il C.T.U. ha precisato che il criterio applicato nella propria relazione alle voci connesse alla improduttività delle risorse operative (vale a dire, della manodopera e dei macchinari) muove dall'inaspettata assenza di una contabilizzazione di tali risorse, pur in presenza della realizzazione di oltre l'80% delle opere oggetto del Contratto.

All'esito dell'udienza, preso atto della dichiarazione delle parti di non volere formulare ulteriori istanze istruttorie, il Collegio ha assegnato termine, sino al 4 settembre 2025, per il deposito di memorie conclusionali contenenti anche eventuali osservazioni all'elaborato peritale, nonché, sino al 26 settembre 2025, per il deposito di memorie di replica.

XVII. Nella propria comparsa conclusionale, il Consorzio, dopo avere sinteticamente riepilogato lo svolgimento del procedimento arbitrale, ha rilevato che:

- le eccezioni preliminari sollevate dal Comune dovrebbero *"ritenersi tutte ex adverso abdicata al cospetto della posizione assunta dal Comune di Brindisi circa la necessità di disporre CTU per la valutazione nel merito"* e, in ogni caso, inammissibili o, comunque, infondate;
- l'elaborato del C.T.U. avrebbe definitivamente *"acclarato [...] l'andamento anomalo impresso alla commessa"*, imputabile *"in via esclusiva alla condotta*

inadempitiva assunta dalla S.A. dapprima nella fase progettuale e di avvio dei lavori e successivamente nel corso della loro esecuzione e fino alla risoluzione ritenuta dall'ausiliario del Collegio del tutto illegittima"; d'altronde - si legge nell'atto del Consorzio - all'udienza del 23 giugno 2025, il Comune "non ha contestato le granitiche conclusioni del CTU in ordine alle proprie responsabilità, essendosi la discussione orientata esclusivamente sulle conseguenze risarcitorie";

- con riguardo all'ammontare delle riserve reclamate, fermo l'importo indicato dal C.T.U. in relazione alle riserve nn. 2, 4, 7, 10 e 11 (pari a Euro 2.973.733,48), il Collegio dovrebbe accogliere anche le ulteriori riserve nn. 1, 3, 5, 6, 8, 9 e 14, per complessivi Euro 9.965.757,63;
- le circostanze dedotte in giudizio, e confermate dal C.T.U., dimostrerebbero "*la illegittimità del provvedimento di risoluzione per insussistenza dell'inadempimento contestato*" e, al contempo, "*fondano la risoluzione del contratto per inadempimento grave ed esclusivo del Comune di Brindisi e, dunque, giustificano l'accoglimento delle ulteriori domande risarcitorie formulate dal Consorzio ECIT*", relative al "*maggior danno da esposizione finanziaria*", al "*danno da lucro cessante*" quantificato ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 163/2016, al "*danno curriculare patito dal Consorzio [...] pari al 5 % dell'importo dei lavori a base di gara*", nonché al pagamento della fattura n. 4 dell'11 febbraio 2019 del Consorzio, oltre al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi reclamati;
- la domanda, formulata in via riconvenzionale dal Comune, di restituzione di Euro 451.837,10, per forniture contabilizzate a titolo di deposito fiduciario e per anticipazioni per l'acquisizione di aree, sarebbe "*anzitutto inammissibile per intervenuta decadenza*" e, comunque, infondata, giacché "*manifesta[mente]*

generic[a]" e "totalmente sprovvista di prova".

Il Consorzio ha così definitivamente precisato le proprie conclusioni:

"Il Consorzio Stabile Consorzio Stabile ECIT - Engineering Costruzione Infrastrutture Tecnologiche, ut supra rappresentato e difeso, rigettata ogni avversa eccezione, anche preliminare, deduzione, istanza, richiesta, domanda, anche riconvenzionale e conclusione, conferma le conclusioni e/i quesiti di cui all'«atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitro» del 28.2.2024 nonché al successivo «atto di sostituzione e nomina di nuovo arbitro» del 28.3.2024, che di seguito si precisano:

Voglia l'On.le Collegio Arbitrale adito:

A) accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Brindisi alla proposta formulata in sede di gara, nonché alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto con il Consorzio ECIT per cui è causa;
B) per l'effetto, condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento a favore del Consorzio ECIT degli importi dovuti in conseguenza dell'inadempimento per come esposto nelle riserve, per complessivi € 9.965.757,63, come innanzi esplicate e precise, ovvero in subordine, della somma riconosciuta dal CTU in € 2.973.733,48, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge e comunque in applicazione dei criteri sopra capitolati;
C) condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento a favore del Consorzio ECIT, al ristoro del maggior danno da esposizione finanziaria nella misura di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e comunque in applicazione dei criteri sopra capitolati;
D) condannare il Comune di Brindisi in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., a risarcire il Consorzio ECIT in conseguenza del danno da contatto nella misura che sarà equitativamente determinata;
E) in ogni caso dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa disposta con determina n. 97 del 12.03.2019 e viceversa dichiarare risolto il contratto di appalto per cui è causa per inadempimento grave ed esclusivo del Comune di Brindisi e per l'effetto condannare il medesimo Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'illegittima risoluzione per complessivi € 1.493.885,01, di cui: (i) € 405.974,02 pari all'utile d'impresa 10% non percepito per la quota lavori rimasta ineseguita come accertata dal CTU; (ii) € 1.087.910,99 (danno curriculare 5% importo base di gara) o, per entrambe le voci di

danno, quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge e comunque in applicazione dei criteri sopra capitolati;

F) sempre in ogni caso, condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 111.677,00 oltre IVA, oltre interessi come per legge, il tutto come quantificato nella fattura n. 4SPL del 11.2.2019 relativa al SAL n. 3 per i lavori di messa in sicurezza del Canale di Levante, mai saldata dal Comune medesimo, oltre interessi moratori come per legge e comunque in applicazione dei criteri sopra capitolati;

G) in ogni caso, rigettare l'eccezione riconvenzionale, la domanda riconvenzionale di condanna, nonché l'eccezione riconvenzionale di compensazione e ogni altra domanda formulata dal Comune di Brindisi, in quanto inammissibili, illegittimi e comunque destituiti di fondamento e non provate;

H) in via di estremo subordine, previa sospensione del giudizio, ritenuta la rilevanza e manifesta fondatezza della questione, voglia sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, L.R. Puglia n. 13/2001 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. I), nonché artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, laddove tale norma regionale subordina la validità ed efficacia delle riserve regolarmente iscritte nei documenti contabili che comportino l'aumento dell'importo contrattuale al previo deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo dell'opera;

I) condannare il Comune di Brindisi al pagamento delle spese e compensi di giudizio competenze del presente grado di giudizio, oltre agli oneri sostenuti per l'espletamento dell'ATP, nonché di funzionamento del Collegio arbitrale ivi compresi i compensi degli Arbitri e del CTU da porsi definitivamente a carico del Comune di Brindisi".

XVI. Nella propria comparsa conclusionale, il Comune, oltre a ribadire l'infondatezza delle domande svolte dal Consorzio, ha censurato l'operato e le valutazioni del C.T.U.:

- sostenendo che l'Ing. Torta avrebbe "in parte distorto, in parte ignorato" taluni aspetti della vicenda, che avrebbero consentito di rilevare che "il Comune di

Brindisi ha compiutamente e tempestivamente adempiuto ai suoi impegni contrattuali oltre che ai suoi compiti istituzionali" e che "le difficoltà derivate dalle numerose interlocuzioni tra enti coinvolti è solo in parte attribuibile alla stazione appaltante", così "dimostra[ndo] in modo inequivoco la legittimità del provvedimento di definitiva risoluzione del contratto";

- eccependo la violazione dell'art. 195 cod. proc. civ., poiché il C.T.U. avrebbe, per un verso, illegittimamente modificato le conclusioni raggiunte nella propria relazione, alla luce delle osservazioni dei C.T.P. e in assenza del dovuto contraddittorio, e, per altro verso, ingiustificatamente incrementato il *quantum* risarcitorio;
- contestando la ammissibilità e la fondatezza delle riserve accolte dal C.T.U. "per anomalo andamento e protrazione del termine", vale a dire le riserve nn. 7, 10 e 11;
- censurando lo "stralcio valutativo da parte dell'incongruente CTU" della domanda riconvenzionale svolta dalla stazione appaltante.

Il Comune ha quindi così definitivamente precisato le proprie conclusioni:

"1) in via preliminare, previa valutazione dei numerosi rilievi e contestazioni avanzate dalla deducente difesa avverso le conclusioni trascritte dal CTU nella memoria definitiva del 10/06/2025, si richiede che l'ill.mo Collegio Arbitrale preso atto delle motivazioni tutte dedotte voglia richiamare il CTU a rendere i chiarimenti richiesti, affinché, possa esplicitare in quella sede, più compiutamente e nel pieno contraddittorio tra le parti le ragioni che lo hanno indotto a mutare il suo orientamento e, soprattutto, ad implementare il quantum previsto a titolo di risarcimento monetario in favore dell'appaltatore per i maggiori oneri derivati dall'anomalo andamento dell'appalto, nonché a riferire in merito al contestato utilizzo di valutazioni avanzate, solo in via presuntiva e non supportate da idonea documentazione esibita dalla parte onerata di fornire la prova del diritto fatto valere.

Inoltre, affinchè giustifichi l'adozione di differenti metri di valutazione documentale in funzione delle specifiche richieste provenienti dalle due

parti in causa.

- 2)** *Ancora in via preliminare, nel merito, in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare il difetto di jus postulandi e la conseguente improcedibilità dell'azione giudiziaria ex adverso spiegata, nonché, in via gradata, ritenere e dichiarare l'incompetenza dell'A.G.O. stante la compromissione della res litigiosa in arbitri rituali ex art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto n. 11787 sottoscritto inter partes in data 20.12.2023.*
- 3)** *ancora in via preliminare, in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, cpc., stante l'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda nonché dei fatti e gli elementi constituentia le ragioni della domanda, e del principio di autosufficienza.*
- 4)** *ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile l'avversa domanda, anche in forza della eccepita nullità del contratto d'appalto n. 11787 sottoscritto tra le parti in data 20.12.2013 del rapporto correlato giacché non disciplinato con contratto avente forma scritta ad substantiam, e comunque rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto, le domanda di risarcimento danni introdotte dal Consorzio Stabile Ecit nei confronti del Comune di Brindisi con l'atto di accesso alla procedura arbitrale del atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitro del 28.2.2024 nonché al successivo atto di sostituzione e nomina nuovo arbitro del 28.3.2024.*
- 5)** *accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Brindisi nei confronti del Consorzio Stabile Ecit e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di Euro 451.837,10 (comprensiva di i.v.a.) pagatagli per forniture contabilizzate a titolo di deposito fiducia-rio (di fatto inesistenti sul cantiere) e per l'acquisizione di aree private di proprietà di soggetti terzi giammai avvenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto sino a quello dell'integrale soddisfo, somma che, in ogni caso, si oppone in compensazione alla minor somma di euro 111.677,00, oltre i.v.a., di cui alla fattura n.4SPL dell'11.2.2019 emessa dal Consorzio;*
- 6)** *in via gradata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del Consorzio, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto giuridico controverso e-o il difetto di legittimazione passiva del Comune con riferimento a tutti quei fatti (e alle relative domande risarcitorie ad essi correlate) che lo stesso Consorzio assume essere riferibili alla Spa. RFI e alla Spa. Snam Rete Gas, tenendo indenne il Comune*

dalle richieste risarcitorie costituenti effetto della con-dotta che queste ultime società possano aver posto in essere e che indirettamente si sia ripercossa sul cliente, od esonerando il Comune da obblighi connessi re indenne il Comune di Brindisi da ogni conseguenza pregiudizievole dell'azione proposta dal Consorzio Stabile Ecit;

7) porre le spese ed i compensi di questa lite come per legge, e, comunque, condannare il Consorzio Stabile Ecit al pagamento in favore del Comune di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c.”.

XVII. Nelle rispettive memorie di replica, le parti hanno offerto ulteriori argomenti a sostegno delle proprie tesi difensive, rispondendo alle deduzioni contenute nelle memorie conclusionali avversarie.

XVIII. Con atto notificato agli arbitri e alle parti il 1° ottobre 2025, L.C.I. S.r.l., con sede in Lecce, via G. Parini n. 30, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, sig. Giuseppe Montesardo, difesa dall'avv. Donato Musa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brindisi (di seguito, anche “LCI”), ha svolto “*ATTO DI INTERVENTO Ex art. 816 quinques c.p.c. in relazione all'art. 105 c.p.c.*” nel presente giudizio arbitrale.

Tale intervento si fonda sui motivi indicati nell’“*atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale richiesta di nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale di Roma, notificato il 24.07.2025, allegato al presente file [...] da intendersi parte integrante del presente atto*”, nel quale LCI ha dedotto che:

- i lavori di esecuzione del Contratto sarebbero stati “*interamente affidati*” dal Consorzio a LCI e che, “*a fronte dei lavori eseguiti*”, essa avrebbe percepito “*per il tramite del Consorzio i pagamenti per SAL emessi dalla Direzione Lavori per complessive €.13.883.068,00*”, iscrivendo “*riserve per complessive €.29.635.261,57*”;
- con sentenza del 7 novembre 2017, il Tribunale di Lecce avrebbe dichiarato “*il fallimento della LCI Srl e nominava Curatore il Dott. Errol*” e, successivamente, “*la sedicente assemblea dei soci del Consorzio Stabile ECIT del 30.11.2017*”

avrebbe illegittimamente disposto “*ai sensi dell’art. 14 dello Statuto l’esclusione della LCI Srl dalla compagine consortile*”;

- a seguito di reclamo, “*la dichiarazione di fallimento della LCI S.r.l.*” sarebbe stata revocata e la società, tornata *in bonis*, avrebbe chiesto “*la sua riammissione al Consorzio*”. Tuttavia, quest’ultimo avrebbe illegittimamente confermato la esclusione di LCI, alla luce del carattere ormai definitivo della delibera dell’assemblea dei consorziati del 30 novembre 2017, conseguente alla sua mancata impugnazione;
- LCI avrebbe interesse a “*ottenere – previa declaratoria di inesistenza della deliberazione assembleare del 30.11.2017 – la riammissione a socio del Consorzio Stabile ECIT*” e il “*pagamento delle somme derivanti dalle riserve, in relazioni alle quali il Consorzio stesso ha promosso giudizio arbitrale*”.

Sulla base di tali deduzioni, LCI ha chiesto al Collegio arbitrale:

“*che tutte le somme che saranno dovute dal Comune di Brindisi al Consorzio Stabile ECIT, siano assegnate direttamente alla LCI Srl, quale interventore nel presente giudizio arbitrale*”.

Preso atto di tale intervento, il Presidente, d’intesa con gli altri componenti del Collegio arbitrale, con comunicazione di posta elettronica certificata del 6 ottobre 2025 ha invitato il Consorzio e il Comune a manifestare personalmente l’eventuale consenso all’intervento di LCI entro sette giorni, con la precisazione che in mancanza di riscontro entro il termine indicato, il consenso sarebbe stato inteso come negato.

Con comunicazione del 13 ottobre 2025, l’Avv. Speranza ha inoltrato al Collegio la manifestazione del consenso da parte del Comune. Il Consorzio, invece, non ha risposto alla comunicazione del Presidente, così negando il proprio consenso all’intervento di LCI.

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

SOMMARIO: 1. Questioni preliminari: natura dell'arbitrato e *potestas iudicandi* del Collegio. - 2. Segue: l'eccezione preliminare formulata dal Comune di Brindisi. - 3. Segue: inammissibilità dell'intervento di LCI. - 4. Segue: l'eccezione di nullità *ex art. 164, comma 4, cod. proc. civ.* - 5. Il Contratto: l'eccezione di nullità. - 6. Segue: la risoluzione per inadempimento. - 7. Le pretese risarcitorie del Consorzio. - 8. La domanda riconvenzionale del Comune.

* * * * *

1. Questioni preliminari: natura dell'arbitrato e *potestas iudicandi* del Collegio.

Il Collegio reputa opportuno trascrivere il testo della clausola compromissoria, in forza della quale il Consorzio ha promosso il presente procedimento arbitrale:

- "1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.*
- 2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.*
- 3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.*
- 4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante" (art. 55 C.S.A.)".*

Dal tenore della clausola, che non autorizza espressamente gli arbitri a pronunciare secondo equità, emerge che la presente procedura è da qualificarsi quale arbitrato di natura rituale e di diritto; la circostanza, d'altronde, risulta incontrovertibile tra le parti.

Analogamente, non vi sono dubbi né sono sorte contestazioni circa la regolarità della nomina degli arbitri componenti il Collegio arbitrale, la costituzione di quest'ultimo e la relativa *potestas iudicandi*.

* * * *

2. Segue: sull'eccezione di integrazione del contraddittorio sollevata dal Comune di Brindisi.

2.1. È necessario, anzitutto, soffermarsi sulle deduzioni con cui il Comune ha manifestato la necessità di estendere il “*giudizio arbitrale anche alla RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a. società già costituite nel procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari Sezione specializzata delle Imprese, definito con sentenza n. 47/2024*”, chiedendo al Collegio di:

“a) In virtù della nella eccezione sollevata in via preliminare ed in rito, in via principale, affinché l’III.mo Collegio Arbitrale disponga l’obbligo di estensione del giudizio arbitrale anche alla RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a. società già costituite nel procedimento civile R.G. 11869/2019 svoltosi dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari Sezione specializzata delle Imprese, definito con sentenza n. 47/2024 la quale ha prodotto i suoi effetti anche nei loro confronti e, pertanto, ritenibili litisconsorti necessari. Per lo effetto, integrare il contraddittorio disponendo a carico della parte attrice la notifica di analogo atto di accesso a giudizio arbitrale nei confronti della RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a.

“b) Sempre in via preliminare, nella ipotesi ih cui il Collegio dovesse disattendere la superiore richiesta ponendo l’onere a carico della parte attrice, in linea gradatamente subordinata, disporre il differimento della eventuale udienza per consentire alla deducente difesa di estendere il contraddittorio, ovvero convenire e chiamare in causa le succitate parti terze nel medesimo instaurando procedimento arbitrale”.

A sostegno di tali richieste, il Comune ha dedotto che, a mente degli artt. 302 e 392 cod. proc. civ., il Consorzio avrebbe dovuto notificare l’atto di riassunzione del giudizio “*a tutte le [...] parti del giudizio di merito*”, da reputarsi “*litisconsorti necessari*”. Ciò si ricaverebbe pure dall’art. 819-ter cod. proc. civ., il quale – a seguito della pronuncia n. 322/2013 della Corte Costituzionale – ammette la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri dichiarati competenti, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., a condizione che tale prosecuzione avvenga nei

confronti di tutte le parti dell'originario giudizio. Ne conseguirebbe la necessità che il Consorzio notifichi *“analogo atto di accesso a giudizio arbitrale nei confronti della RFI S.p.A. e SNAM rete GAS S.p.a.”* o che, in via subordinata, il Collegio autorizzi il Comune di *“convenire e chiamare in causa le succitate parti terze”*.

Dal canto suo, il Consorzio ha chiesto di respingere le richieste del Comune, osservando, in sintesi, che: • la clausola compromissoria racchiusa nel Contratto *“vincola esclusivamente le parti stipulanti”* (i.e., il Consorzio e il Comune), non già RFI e SNAM, le quali, nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari, hanno d'altronde eccepito la propria carenza di legittimazione o, comunque, titolarità passiva rispetto alle domande oggetto di giudizio, dichiarandosi estranee al rapporto contrattuale per cui è causa; • la pronuncia della Consulta richiamata dal Comune è inconferente, riguardando profili diversi da quelli che vengono in rilievo nel caso di specie; • non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché RFI e SNAM sono stati chiamati in causa dal Comune per 'garanzia impropria'.

2.2. Le richieste del Comune devono essere respinte.

2.2.1. Prima di illustrare le ragioni che conducono a tale decisione, giova dare brevemente conto delle vicende che hanno preceduto l'instaurazione del presente procedimento, come risultano pacificamente dalla documentazione versata in atti.

Con atto di citazione del 22 luglio 2019, il Consorzio ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Bari il Comune, deducendo che quest'ultimo avrebbe risolto illegittimamente il Contratto e, al contempo, lamentando taluni inadempimenti della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte e reclamando il risarcimento dei conseguenti danni.

La causa è stata iscritta al R.G. n. 11869/2019 del Tribunale di Bari e assegnata alla Sezione imprese.

Con *“comparsa di costituzione e risposta con istanza ex art. 106-107-269 c.p.c.”*, il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e deducendo, tra l’altro: • la *“incompetenza dell’A.G.O. stante la compromissione della res litigiosa in arbitri rituali ex art. 55 del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto n. 11787 sottoscritto inter partes in data 20.12.2013”*; • *“in via gradata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del Consorzio”*, la dichiarazione di *“carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto giuridico controverso e-o il difetto di legittimazione passiva del Comune con riferimento a tutti quei fatti (e alle relative domande risarcitorie ad essi correlate) che lo stesso Consorzio assume essere riferibili alla Spa. RFI e alla Spa. Snam Rete Gas, condannando queste ultime a tenere indenne il Comune di Brindisi da ogni conseguenza pregiudizievole dell’azione proposta dal Consorzio Stabile Ecit”*.

Autorizzata la chiamata, il 10 dicembre 2019 il Comune di Brindisi ha notificato a RFI e SNAM l’atto di citazione per chiamata di terzo. Rispettivamente del 27 e del 28 maggio 2020, le due società si sono costituite in giudizio, chiedendo di respingere le domande formulate nei loro confronti dal Comune, in quanto inammissibili e comunque infondate.

Con sentenza del 9 gennaio 2024, n. 47/2024, il Tribunale di Bari *“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atti di citazione notificato in data 22/7/2019, dal Consorzio Stabile ECIT - Engineering Costruzione Infrastrutture Tecnologiche nei confronti del Comune di Brindisi, nonché della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della Snam Rete Gas S.p.A., disattesa ogni diversa istanza, così provvede: a) DICHIARA l’incompetenza del*

Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale di cui all'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto del 3/11/2009 [...]".

Preso atto di tale pronuncia, con “*atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitro*” del 28 febbraio 2024, il Consorzio ha instaurato il presente procedimento arbitrale, convenendo in giudizio esclusivamente il Comune e senza svolgere, così come anche nel precedente giudizio dinnanzi al giudice statale, alcuna domanda nei confronti delle terze chiamate in causa dal Comune (i.e., RFI e SNAM).

2.2.2. La richiesta, formulata dal Comune, di ordinare coattivamente l'estensione del presente giudizio arbitrale anche a RFI e SNAM, in quanto reputate – sebbene non vincolate al Contratto e all'art. 55 C.S.A. – ‘*litisconsorti necessari*’ , è infondata.

Il sistema dell’arbitrato delineato dal nostro ordinamento preclude la possibilità che un soggetto rimasto estraneo all’accordo compromissorio possa poi essere costretto a partecipare in via coatta (e, dunque, senza il suo consenso) ad un procedimento arbitrale, finendo così per essere privato, contro la sua volontà, del diritto di accedere alla tutela giurisdizionale dinnanzi al giudice statale. L’art. 816–*quinquies* cod. proc. civ., infatti, dispone che “[l]’*intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri*” (comma 1), mentre “[s]ono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del *litisconsorte necessario*” (comma 2).

In virtù di tale norma, l’ingresso nel procedimento arbitrale (vuoi di carattere volontario, vuoi sollecitato dalle parti o dagli arbitri) di un terzo estraneo al vincolo compromissorio è consentito a condizione che sussista l’accordo del terzo e delle parti, oltre che il consenso degli arbitri. Fanno eccezione a tale

regola soltanto le ipotesi di intervento volontario da parte del litisconsorte necessario ovvero del soggetto che agisca ai sensi dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., che sono invece “*sempre ammess[e]*”.

Nel caso di specie, la pretesa di estendere coattivamente il giudizio a RFI e SNAM deve reputarsi soggetta alla regola generale prevista dall'art. 816-*quinquies*, comma 1, cod. proc. civ., che postula il consenso del Collegio arbitrale e l'accordo di tutte le parti del procedimento (Consorzio e Comune), nonché del terzo chiamato: accordo che, se ne darà meglio conto *infra* § 2.2.3, è mancato. Non ricorre, per altro verso, una ipotesi che conduca all'applicazione dell'art. 816-*quinquies*, comma 2, cod. proc. civ.: non sussistono, infatti, gli estremi per configurare né un intervento *ex art.* 105, comma 2, cod. proc. civ. (d'altronde, il Comune non ha neppure prospettato tale ipotesi), né, come invece ha sostenuto il Comune, un litisconsorzio necessario tra le parti dell'originario giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Bari: parti, diverse dal Comune, che comunque, se ne darà meglio conto *infra* § 2.2.3, benché informate, non hanno inteso intervenire nel presente procedimento.

Invero, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., il litisconsorzio necessario sussiste quando la decisione non possa essere pronunciata se non nei confronti di più parti. Segnatamente, si ha litisconsorzio necessario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (estranee al caso in esame), quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti costoro: il rapporto tra litisconsorti necessari è, in altri termini, unitario e inscindibile.

Qui il coinvolgimento di RFI e SNAM nell'originario giudizio dinnanzi al giudice

statale discende dalla richiesta del Comune di essere tenuto indenne dalle due società nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate dal Consorzio (*i.e.*, “*in via gradata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria del Consorzio [...] condannan[are] queste ultime* [*i.e.*, RFI e SNAM] *a tenere indenne il Comune di Brindisi da ogni conseguenza pregiudizievole dell’azione proposta dal Consorzio Stabile Ecit*”). Lungi dal far emergere elementi che delineano un rapporto unitario e inscindibile, la chiamata in causa di RFI e SNAM è stata svolta nelle forme della pretesa di ‘garanzia impropria’, ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ.; vale a dire di una richiesta di condanna del terzo chiamato a tenere indenne il convenuto soccombente in ragione di un titolo distinto, autonomo e indipendente rispetto a quello fatto valere dall’attore ⁽¹⁾). Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, dunque, la chiamata svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari non determina affatto l’instaurazione di un rapporto unitario tra le parti né, tantomeno, un’inscindibilità delle cause oggetto di quest’ultimo ⁽²⁾: la causa nei confronti di SNAM e RFI è, invece, autonoma e scindibile. Se ne ricava che tra queste società e le parti del presente procedimento non sussiste alcun rapporto di litisconsorzio necessario e che, dunque, la decisione sulle domande proposte dal Consorzio e dal Comune può essere resa pure in assenza di RFI e SNAM. Tali conclusioni vanno tenute ferme anche a fronte della pacifica applicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ. ai rapporti tra giudice statale e arbitri, a seguito della

⁽¹⁾ L’orientamento giurisprudenziale sul punto è pacifico, almeno sin da Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1976, n. 157, in *Mass. Giur. It.*, 1976.

⁽²⁾ In giurisprudenza, è pacifico che la chiamata in causa in garanzia ‘impropria’ formulata dal convenuto non determina l’inscindibilità delle cause propria del litisconsorzio necessario allorché l’attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo chiamato (in tal senso, v.: Cass., 6 ottobre 2020, n. 21366; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24574; Cass., 24 ottobre 2013, n. 24132)

sentenza n. 223/2013 della Corte costituzionale (3).

Da tale pronuncia, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, non discende la necessità di riassumere il giudizio nei confronti di tutte le parti dell'originario processo dinnanzi al giudice statale. La Consulta, invero, ha inteso porre rimedio a *“l'errore compiuto dall'attore nell'individuare come competente il giudice piuttosto che l'arbitro”* in maniera tale che esso non pregiudichi *“la sua possibilità di ottenere, dall'organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite”* (Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223). Sicché, l'applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. è posta a tutela dell'attore che abbia errato nell'individuare l'organo giudiziario competente, consentendogli di conservare gli effetti della domanda svolta, a patto che la causa sia tempestivamente riassunta dinnanzi all'organo competente. E, nel caso in esame, poiché le domande del Consorzio erano rivolte esclusivamente al Comune, l'attore ha correttamente riassunto il giudizio soltanto nei confronti di questo.

Per tutte le ragioni che precedono, dunque, non può trovare accoglimento la richiesta formulata in linea principale dal Comune, volta a ottenere l'ordine di *“estensione del giudizio arbitrale anche”* a SNAM e RFI.

2.2.3. Neppure può trovare accoglimento la richiesta, formulata dal Comune *“in linea gradatamente subordinata”*, di essere autorizzato a chiamare in causa RFI e SNAM.

Come poc'anzi rilevato, l'art. 816-*qui quies*, comma 1, cod. proc. civ., impone, per il perfezionamento della chiamata in arbitrato del terzo, l'accordo di quest'ultimo e della controparte, insieme al consenso del Collegio arbitrale.

(3) Con cui la Corte costituzionale ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile”*.

All’udienza del 13 settembre 2024, il Consorzio ha tuttavia legittimamente negato il proprio assenso alla chiamata di RFI e SNAM, così escludendone l’ammissibilità.

Il Collegio arbitrale – lo si è accennato – ha, comunque, portato lo stato del procedimento a conoscenza delle due società, notificando loro, in data 16 settembre 2024, il verbale dell’udienza arbitrale del 13 settembre 2024. Tuttavia, né SNAM né RFI hanno depositato alcun atto volto a manifestare la loro volontà di partecipare al presente procedimento; sicché, è lecito concludere che anch’esse non abbiano prestato il loro assenso ai sensi dell’art. 816–quinquies, comma 1, cod. proc. civ., definitivamente impedendo il perfezionamento della chiamata.

* * * * *

3. Segue: inammissibilità dell’intervento di LCI.

3.1. Le norme sin qui evocate consentono di chiarire altresì le ragioni per cui non è stato consentito a LCI di fare ingresso nel presente procedimento.

Nel proprio atto di intervento, LCI ha sostenuto di intervenire ai sensi dell’*“art.816 quinques c.p.c.”*, a mente del quale: *“Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’art. 105 e l’intervento del litisconsorte necessario”*. In particolare, LCI prospetta di avere formulato un c.d. ‘intervento adesivo dipendente’ ⁽⁴⁾ ai sensi del secondo comma dell’art. 105, comma 2, cod. proc. civ., la cui ammissione – se ne è dato conto – non richiede né l’accordo delle parti né il consenso degli arbitri.

3.2. La ricostruzione di LCI non può, tuttavia, essere condivisa, dovendosi

⁽⁴⁾ Deve senz’altro escludersi, in ragione della prospettazione fornita dalla stessa LCI, l’ipotesi di un litisconsorzio necessario tra il Comune, il Consorzio e LCI, essendo quest’ultima terza rispetto al Contratto.

reputare che il suo intervento sia invece soggetto alle regole di cui all'art. 816-*quinquies*, comma 1, cod. proc. civ., che lo ammette “*solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri*”.

Secondo la tradizionale ricostruzione, che il Collegio condivide, costituisce intervento adesivo dipendente – sempre ammesso nei procedimenti arbitrali – quello proposto da un terzo estraneo al giudizio, il quale, senza ampliare il *thema decidendum* e, dunque, senza proporre domande ulteriori, manifesta un interesse giuridicamente rilevante alla vittoria di una delle parti in causa, con il fine ultimo di non subire effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.

LCI, tuttavia, non si è limitata ad aderire alla posizione del Consorzio o a quella del Comune, facendo valere un mero interesse a una pronuncia favorevole a una delle parti, ma ha chiesto “*che tutte le somme che saranno dovute dal Comune di Brindisi al Consorzio Stabile ECIT, siano assegnate direttamente alla LCI Srl, quale interventore nel presente giudizio arbitrale*”. Essa, dunque, ha formulato una domanda di condanna nei confronti del Consorzio, per l'ipotesi in cui questo risulti vittorioso nei confronti del Comune. In altri termini, LCI ha fatto valere un diritto che dipende dal Contratto e che postula non soltanto la vittoria di ECIT nei confronti del Comune, ma pure la soccombenza dello stesso Consorzio nei confronti di LCI.

LCI, allora, ha svolto non un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., bensì, ai sensi del primo comma di tale articolo, un intervento volto a “*far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo*”. Ma un simile intervento nel procedimento arbitrale, ai sensi del già menzionato art. 816-*quinquies*, comma 1, cod. proc. civ., postula necessariamente l'accordo delle parti e il consenso degli arbitri. E, considerato

che il Consorzio ha negato il proprio consenso all'ingresso di LCI nel presente procedimento, l'intervento di tale società non può essere ammesso.

* * * * *

4. Segue: l'eccezione di nullità ex art. 164, comma 4, cod. proc. civ.

4.1. Sempre in via preliminare, viene in rilievo l'eccezione con cui il Comune ha chiesto di *“dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, cpc., stante l'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda nonché dei fatti e gli elementi costituenti le ragioni della domanda, e del principio di autosufficienza”* e, per l'effetto, di *“dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile l'avversa domanda”*.

A sostegno di tale eccezione, nel proprio *“atto di resistenza e costituzione nel giudizio arbitrale e contestuale nomina dell'arbitro”* del 19 marzo 2024, il Comune ha dedotto la *“nullità degli atti di causa riproposti dalla controparte”* ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. civ., *“stante l'assoluta incertezza del «requisito stabilito nel n. 4) dell'art. 163», vale a dire «dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda»”*, in quanto *“la genericità ovvero la superficiale esposizione delle ragioni di diritto ed in parte di fatto poste alla base della domanda risarcitoria avanzata in danno del Comune di Brindisi, non consente, tuttora, alla difesa dell'Ente di approntare adeguate difese in replica”*.

In particolare, secondo il Comune, il Consorzio avrebbe *“omesso di chiarire quale sia la responsabilità contrattuale rilevata nei presunti inadempimenti della stazione appaltante ed il nesso causale tra questi e le riserve espresse in contabilità ed i danni pretesi”*, né avrebbe mosso *“alcuna censura all'operato del Comune”*. Da ciò, discenderebbe la *“difficoltà per il Comune di comprendere appieno e, per l'effetto, di contestare e contrastare”* le doglianze del Consorzio.

In proposito, il Consorzio ha replicato che l'eccezione sarebbe, per un verso,

“*inammissibile [e] indifferente al presente giudizio*”, in quanto rivolta all’“*atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 11869/2019 definito con la nota sentenza del Tribunale di Bari*”; per altro verso, comunque, infondata “*al cospetto delle deduzioni svolte dal Consorzio*”.

4.2. La eccezione deve essere respinta.

4.2.1. Il Comune ha dedotto, la nullità degli atti introduttivi del presente giudizio, ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. proc. civ., a causa della “*assoluta incertezza*” delle “*ragioni di diritto ed in parte di fatto*” su cui si fondono le pretese del Consorzio. Le doglianze del Comune poggiano dunque sulla asserita assenza del requisito di cui all’art. 163, comma 3, n. 4), cod. proc. civ., vale a dire – nella versione antecedente l’ultima riforma, applicabile *ratione temporis* – della “*esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*”.

Non è chiaro se la dedotta omissione sia riferita all’atto di citazione notificato dal Consorzio dinanzi al Tribunale (come parrebbe dalle conclusioni del Comune, che si riferiscono espressamente a tale atto) o, piuttosto, all’“*atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitrato*” del Consorzio (come sembra dall’“*atto di resistenza e costituzione nel giudizio arbitrale e contestuale nomina dell’arbitro*” del Comune, che denuncia la “*nullità dell’atto introduttivo di lite*”).

Nella prima ipotesi, vale a dire qualora la nullità fosse riferita all’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la questione dedotta dal Comune dovrebbe reputarsi già respinta o, comunque, assorbita nella decisione del giudice statale. Nel secondo caso, e cioè nell’ipotesi in cui la violazione dell’art. 163, comma 3, n. 4), cod. proc. civ. fosse riferita all’atto di accesso al giudizio arbitrale, la disciplina normativa richiamata dal Comune risulterebbe inapplicabile.

Invero, l'art. 810 cod. proc. civ., che regola la nomina degli arbitri, diversamente dagli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., non impone che l'atto introduttivo di un giudizio arbitrale contenga l'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, risultando invece sufficiente una sommaria e inequivoca indicazione della materia del contendere ⁽⁵⁾. E, nel caso di specie, la piana lettura dell'*"atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitrato"* mostra come esso rappresenti adeguatamente le vicende rilevanti e le ragioni logico-giuridiche sottese alle domande del Consorzio. D'altronde, lo stesso Comune non ha contestato la integrale omissione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle pretese del Consorzio, bensì soltanto la loro *"genericità"* e *"superficialeità"*.

4.2.2. Ferme le considerazioni che precedono, di per sé dirimenti, deve comunque escludersi che l'atto di citazione notificato dal Consorzio e l'atto di accesso al giudizio arbitrale depositato dal medesimo siano privi degli elementi imposti, a pena di nullità, dall'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ.

Invero, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende aderire, *"la nullità della citazione si produce, a norma dell'art 164 quarto comma c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda"* e, nello *"scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va [...] operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti «assolutamente» incerto"*, impedendo al

⁽⁵⁾ In tal senso, si veda Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201.

convenuto “*di apprestare adeguate e puntuali difese*” (6).

Dall'esame degli atti richiamati si evince chiaramente il relativo *petitum*: il Consorzio, deducendo l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione del Contratto operata dal Comune, ha lamentato taluni inadempimenti della controparte alle obbligazioni contrattualmente assunte, chiedendo di dichiarare la risoluzione del rapporto e di condannare il Comune al risarcimento di talune voci di danno. È vero che, come si vedrà in seguito, talune delle richieste avanzate dal Consorzio presentano profili oscuri e di scarsa consistenza: ciò, tuttavia, può incidere soltanto sul loro eventuale rigetto, non già sulla integrale validità degli atti introduttivi del giudizio (7).

Che parte convenuta sia stata posta nelle condizioni di articolare compiutamente le proprie difese con riguardo alle pretese avanzate dal Consorzio, del resto, è confermato dagli stessi atti del Comune, il quale ha replicato puntualmente a ciascuna delle domande del Consorzio, formulando specifiche eccezioni e argomentazioni difensive.

* * * * *

5. Il Contratto: l'eccezione di nullità.

5.1. Prima di procedere all'analisi delle domande formulate dalle parti, merita di considerare l'eccezione, sollevata sempre dal Comune, di nullità del Contratto, che costituisce il titolo sul quale il Consorzio ha fondato alcune delle proprie pretese.

(6) Cass., Sez. Un., 14 giugno 2012, n. 8078.

(7) Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “*la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza*” (Cass., Sez. Un., 14 giugno 2012, n. 8078).

A sostegno di tale eccezione, il Comune ha affermato che dalle deduzioni di parte attrice si ricaverebbe che “*la disciplina negoziale recata dal contratto di appalto riguarda attività e opere differenti da quelle proposte in sede di gara nonché da quelle in concreto eseguite*”. Tale difformità tra lavori svolti e contenuto del Contratto determinerebbe la “*radicale nullità*” di quest’ultimo per “*violazione di norme imperative in tema di evidenza pubblica e di par condicio*”, le quali impongono agli “*enti pubblici*” di stipulare i contratti e le loro successive modificazioni, in “*forma scritta*” sotto “*pena di nullità*”.

Sul punto, il Consorzio ha replicato che l’eccezione sarebbe “*pretestuosa ancor prima che priva di giuridico pregio*”, poiché, da un lato, è dimostrata *per tabulas* la stipulazione in forma scritta del Contratto; dall’altro, il verificarsi di ostacoli al “*regolare andamento della prestazione da parte del Consorzio ECIT*”, che ha determinato “*lo stravolgimento della pianificazione di produzione originaria, sulla cui base lo stesso Consorzio aveva formulato la propria offerta in sede di gara*”, sarebbe da ricondurre alle “*carenze dei procedimenti autorizzatori di competenza del Comune di Brindisi*”.

5.2. L’eccezione non può essere accolta.

Non è qui revocato in dubbio il principio, che costituisce *ius receptum*, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (25 marzo 2022, n. 9775), secondo cui i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione debbono rivestire la forma scritta *ad substantiam*. Trattasi, invero, di principio ricavabile dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, i quali impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, integrando così una delle ipotesi di cui all’art. 1350, n. 13), cod. civ., secondo il quale “*devono farsi per atto pubblico [...] sotto pena di nullità [...] gli altri atti specialmente indicati dalla legge*”.

Nel caso di specie, il Contratto, i suoi allegati e le successive modifiche e integrazioni sono stati confezionati in forma scritta, come risulta dai documenti prodotti in giudizio da entrambe le parti, incluso lo stesso Comune che ha sollevato l'eccezione in esame. Non vi è dubbio, dunque, che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 siano stati formalmente rispettati.

La censura del Comune riguarda, a ben vedere, non già la sussistenza dei requisiti di forma del Contratto, bensì la circostanza per cui la disciplina negoziale, formulata per iscritto, avrebbe ad oggetto attività e opere difformi da quelle in concreto eseguite. Il rilievo del Comune attiene, dunque, non alla fase formativa del Contratto, ma alla sua fase esecutiva; con la conseguenza che tale difformità può rilevare ai fini dell'accertamento non della validità del Contratto, ma del corretto adempimento delle prestazioni in esso dedotte.

* * * * *

6. Segue: la risoluzione per inadempimento.

6.1. Il Collegio reputa opportuno affrontare ora la questione relativa alla risoluzione per inadempimento del Contratto, che consente di svolgere un corretto inquadramento delle ulteriori domande svolte dalle parti.

In proposito, il Consorzio ha dedotto l'illegittimità della risoluzione operata con determina n. 97/2019 dal Comune, in ragione della *"insussistenza dei [relativi] presupposti"*, *"attesa la pretestuosità delle affermazioni contenute nella richiamata determina n. 97 del 12.3.2019, tanto con riferimento alla data di conclusione dei lavori quanto per effetto dell'insussistenza della paventata perdita del finanziamento, quanto infine per la infondatezza di tutte le ulteriori argomentazioni esposte in ordine alle scansioni temporali ritenute pregiudizievoli dall'amministrazione"*. Al contempo, il Consorzio ha dedotto che sarebbe stato in realtà il Comune ad essersi reso gravemente inadempiente,

determinando un “*consistente stravolgimento dei tempi e delle modalità esecutive contrattualmente pattuite*”. Conseguentemente, parte attrice ha chiesto al Collegio di “*accertare e dichiarare l’inadempimento del Comune di Brindisi*” ⁽⁸⁾ e “*dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa disposta con determina n. 97 del 12.03.2019 e viceversa dichiarare risolto il contratto di appalto per cui è causa per inadempimento grave ed esclusivo del Comune di Brindisi*” ⁽⁹⁾.

Il Comune ha chiesto di respingere le domande del Consorzio, deducendo la sussistenza di una “*grave inadempimento*” imputabile all’appaltatore, il quale giustificherebbe invece, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del Contratto operata dal Comune con determina n. 97/2017.

6.2. Le deduzioni e le conclusioni delle parti impongono al Collegio di esaminare i presupposti per dichiarare la risoluzione del Contratto, in presenza dell’allegazione di reciproci inadempimenti.

6.2.1. In proposito, giova anzitutto rilevare che l’atto di risoluzione, adottato da una stazione appaltante qualificabile come Pubblica Amministrazione sul presupposto di un grave inadempimento dell’appaltatore, è un atto di natura privatistica ⁽¹⁰⁾. Ne consegue, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ⁽¹¹⁾, che l’esistenza di un simile atto non preclude al giudicante la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento imputato all’appaltatore. E, nell’ipotesi in cui quest’ultimo prospetti, a propria volta, l’inadempimento della committente, chiedendo che esso sia reputato esclusivo

⁽⁸⁾ Lett. A) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

⁽⁹⁾ Lett. E) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

⁽¹⁰⁾ In tal senso, Cass., 19 dicembre 2024, n. 33268 e Cass., 21 luglio 2021, n. 20874, sulla scia di Cass., Sez. Un., 27 novembre 1996, n. 10525.

⁽¹¹⁾ V. pronunce citate alla nota 10.

o anteriore, trovano applicazione le regole privatistiche di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ. (12).

In virtù di tali regole, nel caso di contratti con prestazioni corrispettive (come l'appalto), qualora entrambe le parti alleghino inadempimenti reciproci, il giudicante è tenuto a valutare comparativamente le loro condotte per determinare *“quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti”* sia *“responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti”*, tali cioè da causare la definitiva alterazione del sinallagma (13).

6.2.2. Così ricostruito il quadro normativo, occorre ora esaminare i comportamenti tenuti dal Consorzio e dal Comune, al fine di individuare, secondo i criteri appena richiamati, quale inadempimento abbia assunto per primo il requisito della gravità, determinando lo squilibrio del sinallagma contrattuale.

Muovendo dalla condotta del Consorzio, la documentazione versata in atti lascia emergere come esso non abbia integralmente eseguito i lavori oggetto del Contratto, limitandosi a portare a compimento circa l'80% dell'*opus*, anche in ragione della carenza di manodopera a propria disposizione e di ulteriori difficoltà a esso imputabili. E proprio tali *“gravi e reiterate manchevolezze e omissioni - che hanno generato di fatto una sostanziale inattività delle lavorazioni a partire dallo scorso mese di gennaio 2019, sia di quelle in cantiere e sia di quelle affidate ai subappaltatori”* sono state poste dal Comune a fondamento della determina n. 97/2019, con cui la stazione appaltante ha dichiarato unilateralmente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

(12) Cass., 19 dicembre 2024, n. 33268.

(13) Cass., 11 febbraio 2020, n. 3273.

D'altro lato, la documentazione in atti evidenzia come il Comune – anche a causa del contegno di soggetti estranei al presente procedimento, nei confronti dei quali resta libero di agire – sia incorso in inadempimenti fin dalla stipula del Contratto, avendo, tra l'altro: elaborato un progetto carente dei necessari dettagli, ostacolando così il regolare svolgimento della progettazione esecutiva da parte del Consorzio; provveduto con rilevante ritardo al superamento delle interferenze, alcune delle quali mai definitivamente risolte (vale a dire, quelle relative agli impianti di SNAM e RFI); disposto in modo imperfetto gli espropri delle aree destinate all'esecuzione dei lavori affidati al Consorzio. In altri termini, il Comune, creditore dell'*opus*, ha osservato un comportamento non conforme all'obbligo – discendente dall'art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento delle attività necessarie affinché questo potesse realizzare per intero i lavori oggetto del Contratto (¹⁴).

Ad avviso del Collegio, dalla comparazione delle condotte delle parti dianzi richiamate e alla luce della loro sequenza temporale, il primo inadempimento ad assumere connotati di gravità idonei a giustificare la risoluzione del Contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ., va individuato in quello nel Comune. Quest'ultimo, omettendo di svolgere quanto necessario per il regolare e integrale svolgimento dei lavori (*i.e.*, un elaborato progettuale completo in base allo specifico livello della progettazione, una tempestiva e completa soluzione delle interferenze e una perfetta decretazione degli espropri), ha sin da subito ostacolato la corretta esecuzione del Contratto, consentendo la realizzazione

(¹⁴) Cfr. Cass., 19 dicembre 2024, n. 33268; Cass., 21 luglio 2021, n. 20874; Cass., 29 aprile 2006, n. 10052.

dell'*opus* in misura pari soltanto a circa l'80% del totale: quella, in effetti, ultimata dal Consorzio.

L'inadempimento di quest'ultimo – indipendentemente dalla valutazione circa la sua importanza – si colloca allora in posizione cronologicamente e causalmente successiva rispetto all'inadempimento del Comune, sicché non può venire in rilievo ai fini della pronuncia della risoluzione del Contratto, la cui causa di scioglimento si è verificata in epoca anteriore.

Tali conclusioni, già ricavabili *per tabulas*, risultano avvalorate dai rilievi del C.T.U., il quale, anche a seguito dell'ispezione dei luoghi interessati dal Contratto, ha affermato in modo chiaro e inequivoco, tra l'altro, che:

- (a) le cause della “*involuzione produttiva*”, determinante i ritardi nei lavori e il loro andamento anomalo, “*sono da attribuire al Comune di Brindisi che si è trovato impreparato a sostenere il confronto con gli Enti titolari dei sotto servizi non imponendone per tempo lo spostamento*” (p. 36), ha provveduto a una “*imperfetta decretazione degli espropri*” (p. 33 s.) e, in definitiva, ha avviato “*un lavoro pubblico [...] senza la necessaria organizzazione e le predisposizioni ed anticipazioni tecniche da condividere previamente con enti quali RFI e SNAM*” provocando “*l'impossibilità [de]lla sua realizzazione nei tempi previsti*” (p. 32);
- (b) il Consorzio è stato “*rigoroso nel segnalare sistematicamente la serie di impedimenti della cosiddetta «ordinata e produttiva pianificazione economica tecnica e industriale»*”; anzi, “*il suo modus operandi ha fatto sì che*” fosse possibile eseguire “*tutto ciò che si potesse realizzare*”, “*per poi entrare in una situazione di sofferenza*” alla luce della “*persistenza degli impedimenti, senza che la Comittenza avesse risolto i problemi*” (p. 26 s);
- (c) i “*solleciti dell'Appaltatore erano sistematici ma senza risultato*” a causa dell'inerzia o, comunque, del ritardo nei riscontri da parte del Comune; sicché,

“[i]l principale obbligo non attuato dalla committenza è stato quello di «collaborazione»” (p. 39).

6.3. All'esito di tale valutazione comparativa, accertata la prevalenza – sotto il profilo cronologico e causale – dell'inadempimento del Comune, deve essere dichiarata l'inefficacia della risoluzione operata dalla stazione appaltante con determina n. 97/2019 e, al contempo, dichiarata la risoluzione del Contratto per grave inadempimento del Comune, ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod. civ.

* * * * *

7. Le pretese risarcitorie del Consorzio.

Alla luce di quanto da ultimo illustrato, possono essere affrontate le domande con le quali il Consorzio ha chiesto al Collegio di condannare il Comune al risarcimento dei danni asseritamente patiti.

*

7.1. In primo luogo, occorre vagliare la richiesta, formulata dal Consorzio, di condannare il Comune al pagamento “degli importi dovuti in conseguenza dell'inadempimento”, iscritti nelle “riserve” e quantificati in “complessivi € 9.965.757,63, ovvero in subordine, [n]ella somma riconosciuta dal CTU in € 2.973.733,48”⁽¹⁵⁾.

7.1.1. In proposito, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità⁽¹⁶⁾, le riserve costituiscono una pretesa economica che trova titolo nel contratto di appalto; esse, dunque, presuppongono l'esistenza di un contratto valido, del quale, facendo valere le riserve, la parte chiede l'esecuzione.

⁽¹⁵⁾ Lett. B) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

⁽¹⁶⁾ In tal senso: Cass., 3 marzo 2024, n. 8765; Cass., 17 ottobre 2014, n. 22036; Cass., 17 settembre 2014, n. 19531; Cass., 4 febbraio 2000, n. 1217.

A seguito dell'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto d'appalto, allora, *“non può più farsi riferimento alle riserve dell'impresa formulate nel corso della sua esecuzione”* e *“non ci si può occupare [...] neppure della tempestività e della consistenza delle riserve, proprio perché il vincolo negoziale non esiste più”* (17). Trovano, invece, applicazione i criteri di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ.; sicché, l'appaltatore, qualora voglia ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti a causa dell'inadempimento della stazione appaltante, è tenuto a dimostrare l'entità e la consistenza del danno lamentato.

7.1.2. Da ciò consegue, a rigore, il superamento delle eccezioni sollevate dal Comune circa la inammissibilità (*ex art. 23, comma 2, l. r. Puglia n. 13/2011*), l'eccessivo ammontare (*ex art. 240-bis* del D.Lgs. n. 163/2006) e la intempestività (*ex art. 190, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*) delle riserve iscritte dal Consorzio.

Eccezioni che, in ogni caso, debbono reputarsi infondate.

Anzitutto, è priva di pregio l'eccezione fondata sull'art. 23, comma 2, l. r. Puglia n. 13/2011, che imporrebbe all'appaltatore di versare – entro quindici giorni dall'iscrizione di una riserva – un deposito cauzionale in favore della stazione appaltante, pari allo 0,5% dell'importo dell'appalto. Con la sentenza n. 132/2023, la Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

In secondo luogo, l'art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 invocato dal Comune, che limita l'importo complessivo delle riserve entro il venti per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione con riguardo alle riserve definite in via bonaria

(17) Cass., 3 marzo 2024, n. 8765 e, nel medesimo senso, Cass., 20 febbraio 2015, n. 3455.

tra stazione appaltante e appaltatore, non già a quelle fatte valere da quest'ultimo giudizialmente, le quali possono essere reclamate in misura integrale. In tal senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale, che – con sentenza n. 109/2021 – ha rilevato come “[e]ntro la soglia dei venti per cento dell'importo contrattuale, qualunque pretesa dell'appaltatore può essere riconosciuta, in via bonaria o previo accertamento giudiziale. Oltre tale limite legale è, viceversa, certamente inibito accedere all'accordo bonario, mentre non risultano precluse azioni giudiziarie”.

Infine, risulta priva di pregio l'eccezione fondata sull'art. 190, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); disposizione che, secondo la tesi del Comune, escluderebbe la possibilità di iscrivere riserve non esattamente determinate nel *quantum* né ammetterebbe la modifica o l'aggiornamento degli importi iscritti in precedenti riserve. In effetti, il Consorzio ha tempestivamente inserito e quantificato le proprie riserve in contabilità, aggiornando però il relativo *quantum* nel caso di riserve relative a fatti produttivi di danno immediatamente percepibile ma precisamente quantificabile soltanto in un momento successivo. Un simile contegno, tuttavia, deve reputarsi corretto, posto che – secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale – negli appalti pubblici, “*l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni*”⁽¹⁸⁾; “*in relazione ai fatti produttivi di danno*

⁽¹⁸⁾ Cass., 9 maggio 2018, n. 11188; Cass., 27 giugno 2017, n. 15973; Cass., 4 ottobre 2016, n. 19802.

continuativo", poi, "la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il «quantum» può essere successivamente indicato" (19).

7.1.3. Tanto chiarito, si può ora tornare all'esame della domanda del Consorzio.

Sebbene espressamente riferita alle riserve, tale domanda deve essere intesa – alla luce della intervenuta risoluzione giudiziale e in forza del potere/dovere del Collegio di riqualificare le domande delle parti (20) – come volta a ottenere il risarcimento del danno subìto dal Consorzio per l'inadempimento della stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1218, 1453 e 1458 cod. civ., tenendo fermi i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa di parte attrice e individuati nei singoli pregiudizi allegati nelle voci iscritte a riserva.

Così riqualificata, la domanda può trovare parziale accoglimento, con riguardo alle voci rispetto alle quali deve reputarsi che il Consorzio abbia offerto prova, quantomeno presuntiva, circa l'*an* e il *quantum* del pregiudizio subìto.

Su questa base, possono essere recepiti – con le precisazioni svolte *infra*, § 7.1.5 – gli accertamenti e i calcoli operati dal C.T.U.

7.1.4. Giova tuttavia prima sgomberare il campo dalle, pur ammissibili (21), censure mosse dal Comune in ordine alla legittimità dell'operato dell'Ing. Torta. Anzitutto, è priva di rilievo – in quanto generica e, comunque, reiterativa delle difese già contenute nei precedenti atti difensivi, senz'altro presi in

(19) Cass., 25 gennaio 2022, n. 2112.

(20) Cass., 21 febbraio 2019, n. 5153.

(21) Costituisce insegnamento pacifico delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624) quello secondo cui "[...]e contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio [...] costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale", qualora si "riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"; ciò, fermo restando che un simile comportamento processuale può essere considerato contrario ai doveri di cui all'art. 88 cod. proc. civ.

considerazione nell'attenta disamina del C.T.U. – la tesi, sostenuta da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, secondo cui il C.T.U. avrebbe distorto e omesso taluni aspetti fattuali della vicenda, i quali, ove considerati, avrebbero consentito di reputare fondata la risoluzione operata dal Comune.

Né ha maggior pregio la presunta violazione dell'art. 195 cod. proc. civ., paventata dal Comune. In conformità alla richiamata disposizione, infatti, il C.T.U. ha depositato la relazione definitiva, la nota integrativa contenente le repliche alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e i relativi allegati entro il termine indicato dal Collegio. Quanto, poi, alla circostanza per cui – alla luce delle osservazioni dei periti delle parti ⁽²²⁾ – la versione dell'elaborato qualificata 'definitiva' dal C.T.U. presenterebbe integrazioni e modifiche rispetto a quella denominata 'preliminare', si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, ciò non costituisce di per sé una violazione delle regole processuali contenute all'art. 195 cod. proc. civ., ma rappresenta una fisiologica espressione del contraddittorio tecnico, che consente al giudicante un effettivo esercizio della sua funzione di *peritus peritorum*, attraverso una più consapevole verifica della coerenza logica e della affidabilità tecnico-scientifica dell'elaborato del C.T.U.

7.1.5. Ci si può soffermare, a questo punto, sulle voci di danno delle quali il Consorzio chiede il risarcimento, procedendo nell'ordine in cui esse sono state esaminate dal C.T.U.

(A) Anzitutto, debbono trovare ristoro i danni patiti dal Consorzio in ragione delle interferenze, non debitamente segnalate dal Comune nel progetto posto a base di gara e poi non diligentemente rimosse, nonché del mancato tempestivo rilascio delle autorizzazioni da parte della stazione appaltante. Tali circostanze

⁽²²⁾ Alle quali, in ogni caso, l'Ing. Torta ha puntualmente e diffusamente replicato nella propria nota integrativa, tempestivamente depositata.

hanno imposto al Consorzio lo svolgimento di lavori non previsti e reso impossibile il rispetto del cronoprogramma, costringendo parte attrice a mantenere *sine die* il cantiere a disposizione della committente, con una ridotta produzione (23).

In proposito:

- per il periodo dal 12 gennaio 2015 al 4 marzo 2015, come accertato dal C.T.U, tali fatti hanno causato un freno produttivo del 54,57%, determinando un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 204.784,13;
- per il periodo dal 23 aprile 2015 al 27 maggio 2015, come accertato dal C.T.U, tali fatti hanno causato un freno produttivo del 20,87%, determinando un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 52.208,04;
- per il periodo dal 29 giugno 2015 al 17 dicembre 2015, come accertato dal C.T.U, tali fatti hanno causato un freno produttivo del 26,04%, determinando un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 508.738,92;
- per il periodo dal 17 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, come accertato dal C.T.U, tali fatti hanno causato un freno produttivo del 30,42%, determinando un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 289.305,39;
- per il periodo dal 30 giugno 2016 al 14 febbraio 2017, come accertato dal C.T.U, tali fatti hanno causato un freno produttivo del 74,42%, determinando un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la

(23) Si tratta delle voci di danno considerate nelle riserve n. 7, 10 e 11.

mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 951.117,41;

- per il periodo dal 14 febbraio 2017 al 19 settembre 2017, come accertato dal C.T.U., lo stallo imposto ai lavori ha determinato un danno al Consorzio – a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature – pari a Euro 95.863,92.

Non può invece essere accolta la pretesa del Consorzio volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento dell'utile in tali periodi di 'andamento anomalo' dei lavori. Ciò, non perché – come infondatamente sostenuto dal Comune – tale voce di danno non sia di per sé risarcibile⁽²⁴⁾, ma perché difetta l'evento lesivo dedotto dal Consorzio, al quale l'utile è stato in effetti riconosciuto nella sua integralità, sebbene in ritardo. E tale ritardo risulta già suscettibile di ristoro mediante la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria (*infra*, § 7.1.6).

(B) Possono trovare ristoro, inoltre, i pregiudizi subiti dal Consorzio a causa dei maggiori oneri in cui esso è incorso per non avere potuto ultimare la progettazione esecutiva entro il termine di sessanta giorni previsto per l'appalto *de quo*, a causa dei ritardi del Comune⁽²⁵⁾. Tali maggiori oneri possono essere quantificati, come accertato dal C.T.U., in Euro 191.418,61 ⁽²⁶⁾.

(C) Non possono, invece, trovare accoglimento le pretese risarcitorie avanzate dal Consorzio con riguardo a:

⁽²⁴⁾ Al contrario, il condivisibile orientamento della giurisprudenza maggioritaria, richiamato nei propri atti difensivi dal Consorzio (cfr. Trib. Bologna, Sez. Impr., 11 aprile 2022, n. 956; ma, nel medesimo senso, pure Trib. Roma, 24 febbraio 2023, n. 3129 e Trib. Palermo, 16 marzo 2017, n. 1375), è fermo nel sostenere la risarcibilità del danno derivante dal mancato percepimento dell'utile da parte dell'impresa appaltatrice.

⁽²⁵⁾ Si tratta delle voci di danno considerate nelle riserve n. 2 e 4.

⁽²⁶⁾ Si tratta dell'importo indicato nella versione 'preliminare' della relazione del C.T.U. (p. 63), che quest'ultimo ha immotivatamente e, dunque, inaccettabilmente, rivisto in aumento nella versione 'definitiva'.

- i presunti maggiori oneri in cui esso sarebbe incorso in conseguenza del lasso temporale passato tra l'aggiudicazione e la stipulazione del Contratto, nonché tra questa e l'avvio dei lavori (27). Ciò, anche tenuto conto che parte attrice non ha in alcun modo fornito prova, anche solo in via presuntiva, di avere sostenuto costi prima della messa in opera del cantiere;
- i presunti oneri in cui esso sarebbe incorso per avere dispiegato maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste, a causa della presunta riduzione del tempo a disposizione per svolgere i lavori oggetto del Contratto (28). Tale pretesa si dimostra infondata, anche tenuto conto che, con l'atto di sottomissione del 12 gennaio 2015 e il coeve processo verbale di inizio dei lavori e consegna parziale delle aree, il Consorzio ha dichiarato di accettare, senza sollevare eccezioni contestazioni o riserve, i termini contrattualmente previsti per l'ultimazione dei lavori;
- i presunti oneri che esso avrebbe sostenuto in relazione allo svolgimento di bonifiche di ordigni bellici, non inizialmente previste (29). In proposito, pur risultando prodotta in atti una dichiarazione, resa al Consorzio dalla impresa 'CF&G di Coronella Federico', nella quale tale attesta di avere effettuato, in favore del Consorzio, un "*servizio di bonifica da ordigni residuati bellici interrati nelle aree interessate*" dai lavori oggetto del Contratto, parte attrice non ha prodotto in giudizio elementi utili al fine di quantificare i costi in cui essa sarebbe incorsa a tale titolo;
- il 'notevole pregiudizio economico' asseritamente subìto a causa delle 'variazione dei gruppi di lavorazioni omogenee' operate dal Comune (30). In

(27) Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 1.

(28) Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 9.

(29) Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 6.

(30) Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 5.

proposito, va rilevato che – con il già richiamato atto di sottomissione del 12 gennaio 2015 – il Consorzio ha accettato “*le variazioni dei gruppi di lavorazioni omogenee*”, dichiarando che esse “*non costituiscono ‘notevole pregiudizio economico’ così come disciplinato dall’art. 161 del DPR 207/2010, non avendo nulla da pretendere a riguardo per qualsiasi circostanza, fatto e/o atto, di qualsivoglia genere o specie*”;

- il pagamento del residuo dell’anticipazione contrattuale ⁽³¹⁾. Al riguardo, va osservato che il Consorzio ha domandato la condanna del Comune al versamento della differenza tra l’anticipazione pacificamente corrisposta, pari al 3% dell’importo contrattuale, e la diversa misura del 10% da esso rivendicata. Tuttavia, l’art. 25 C.S.A. prevede espressamente che sia “*dovuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazioni, pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto*”. Ne consegue che il Comune ha integralmente e pacificamente adempiuto al proprio obbligo e che la pretesa del Consorzio, relativa al pagamento di importi ulteriori, è priva di fondamento;
- i presunti oneri sopportati dalla risoluzione operata dal Comune con determina del 9 aprile 2018 sino alla sua revoca, avvenuta il 19 giugno 2018 ⁽³²⁾, non avendo il Consorzio dimostrato di essere incorso in alcun costo in tale periodo.

7.1.6. In definitiva, dunque, la domanda del Consorzio, volta a ottenere la condanna del Comune al pagamento “*degli importi dovuti in conseguenza dell’inadempimento*” e iscritti nelle “*riserve*” ⁽³³⁾, così come riqualificata *retro*, § 7.1.3, deve essere accolta limitatamente all’importo di Euro 2.293.436,42, oltre

⁽³¹⁾ Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 10.

⁽³²⁾ Si tratta delle voci di danno considerate nella riserva n. 14.

⁽³³⁾ Lett. B) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

interessi e rivalutazione monetaria come indicati in dispositivo (34).

*

7.2. Deve reputarsi meritevole di accoglimento anche l'ulteriore domanda fatta valere dal Consorzio, volta a ottenere il pagamento di Euro 405.974,02, “*pari all'utile d'impresa 10 % non percepito per la quota lavori rimasta ineseguita come accertata dal CTU*”, in ragione della “*l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa disposta con determina n. 97 del 12.03.2019*” (35).

Invero, nel caso di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante, il risarcimento del danno spettante all'appaltatore deve comprendere tanto la perdita subita (c.d. danno emergente) quanto il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), che ne siano conseguenza immediata e diretta (cfr. art. 1223 cod. civ.). E, sulla linea di un orientamento di giurisprudenza (cfr. Cass., 2 maggio 2023, n. 11361) (36), dal quale il Collegio non intende discostarsi, la quantificazione del lucro cessante può essere effettuata assumendo quale parametro l'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, che prevede il riconoscimento all'appaltatore, tra l'altro, del “*decimo dell'importo delle opere non eseguite*”.

*

7.3. Il Consorzio ha poi chiesto la condanna del Comune al pagamento di Euro 1.087.910,99, a titolo di “*danno curriculare*”, calcolato in misura pari al 5% dell'importo posto a base di gara (37).

La domanda non può essere accolta.

(34) È orientamento granitico della giurisprudenza quello secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno – vuoi di natura contrattuale (cfr. Cass., 19 gennaio 2022, n. 1627), vuoi di natura aquiliana (cfr. Cass., 6 ottobre 2016, n. 19987) – costituisce un debito di valore, sicché al danneggiato vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

(35) Lett. E) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

(36) Nel medesimo senso già Cass., 1 febbraio 1995, n. 1114, con riferimento alla disposizione previgente, contenuta all'art. 345, L. n. 2248/1985, all. F.

(37) Lett. E) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il c.d. danno curriculare – vale a dire, il pregiudizio cagionato all’impresa dal mancato arricchimento dell’immagine professionale, per non potere indicare nel *curriculum* l’avvenuta esecuzione dell’appalto – deve essere rigorosamente provato nell’*an* e nel *quantum*, non essendo possibile ricorrere a un criterio di determinazione del danno, di carattere forfettario, rapportato all’*“importo a base d’asta”* (38).

Nella specie, il Consorzio si è limitato ad agitare una presunta lesione, quantificandola in misura percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta. Non ha, invece, fornito alcun elemento probatorio in ordine alla concreta sussistenza di tale lesione lamentata e alla relativa entità.

*

7.4. Del pari, deve essere respinta la richiesta di *“ristoro del maggior danno da esposizione finanziaria nella misura di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”* (39).

La domanda, infatti, si mostra carente tanto sul piano allegatorio, quanto sul piano probatorio.

*

7.5. Ancóra, il Consorzio ha chiesto la condanna del Comune *“a risarcire il Consorzio ECIT in conseguenza del danno da contatto nella misura che sarà equitativamente determinata”* (40): un *“danno, non strettamente «contrattuale»”*, in ragione della *“violazione del generale principio di buona fede”* da parte del Comune.

(38) Si veda, da ultimo, Cons. Stato, 4 gennaio 2023, n. 146.

(39) Lett. C) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

(40) Lett. D) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

Il Consorzio riferisce la propria domanda alla violazione dei doveri sopra richiamati, non già, o comunque non soltanto, in relazione alla fase precontrattuale (per avere il Comune violato i doveri di buona fede e correttezza nelle trattative, imposti dagli artt. 1175 e 1337 cod. civ.), bensì anche in relazione alla fase di esecuzione del Contratto. Nella propria memoria illustrativa, infatti, a fondamento della domanda in esame, il Consorzio ha dedotto espressamente di dolersi dell'inerzia del Comune nella “*«gestione del contratto ed il «diluvio» degli scambi di corrispondenza e di incontri»*”, tale per cui un “*diverso atteggiamento*” della stazione appaltante “*avrebbe certamente risolto numerosissime problematiche della gestione e, con ogni probabilità, anche accelerato l'andamento dei lavori e impedito la successiva, per quanto illegittima, risoluzione*”.

La domanda, in ogni caso, deve essere respinta.

Ove la dogianza fosse riferita alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, si rileva che il Consorzio non ha fornito alcuna allegazione circa il danno lamentato, che comunque non è stato dimostrato nella sua sussistenza. Per tale ragione, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale con riguardo all'art. 1226 cod. civ. ⁽⁴¹⁾, il Collegio non può procedere a una liquidazione equitativa.

Per quanto riguarda, invece, la presunta violazione dei richiamati doveri quale causa di ritardo nella esecuzione del contratto, tali doglianze sono state fatte

⁽⁴¹⁾ Tra le molte pronunce in tal senso, si veda Cass., 15 febbraio 2008, n. 3794, ove si legge che “*l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare e nel dimostrare l'esistenza di una mera potenzialità di danno subito, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta di tale danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte (potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa, quando sussistano i presupposti indicati dall'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione)*

valere con la domanda esaminata *retro*, § 7.1, e nuova liquidazione determinerebbe una duplicazione del risarcimento già accordato.

*

7.6. Il Consorzio ha chiesto altresì di condannare il Comune “*al pagamento dell'importo di € 111.677,00 oltre IVA, oltre interessi come per legge, il tutto come quantificato nella fattura n. 4SPL del 11.2.2019 relativa al SAL n. 3 per i lavori di messa in sicurezza del Canale di Levante, mai saldata dal Comune medesimo, oltre interessi moratori come per legge e comunque in applicazione dei criteri sopra capitolati*”⁽⁴²⁾.

La domanda merita accoglimento.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., 4 febbraio 2025, n. 2638), la pronuncia di risoluzione del contratto d'appalto produce un effetto liberatorio rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio con riguardo alle prestazioni già eseguite dalle parti. E, nel caso di contratto d'appalto risolto per inadempimento della committente, qualora non sia configurabile la restituzione in natura della prestazione resa dall'appaltatore, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della stazione appaltante va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo contrattualmente pattuito⁽⁴³⁾.

Alla luce di tali principi e della risoluzione del Contratto pronunciata *retro*, § 6, il Comune è tenuto a riconoscere al Consorzio l'importo quantificato, in applicazione delle previsioni contrattuali, nella fattura n. 4SPL dell'11 febbraio 2019, per lo svolgimento dei lavori relativi alla messa in sicurezza del Canale di

⁽⁴²⁾ Lett. F) delle conclusioni rassegnate dal Consorzio nella propria comparsa conclusionale.

⁽⁴³⁾ Si tratta di principi affermati da Cass., 24 maggio 2007, n. 12162 e ribaditi da Cass., 4 febbraio 2025, n. 2638.

Levante.

Il Comune ha giustificato il mancato pagamento dell'importo reclamato dal Consorzio, non contestando il mancato svolgimento di questi lavori o la loro quantificazione (circostanze che, dunque, devono reputarsi pacifiche), bensì eccependo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., l'inadempimento di controparte agli ulteriori obblighi assunti con il Contratto. La portata dei rilievi svolti *retro*, § 6, può essere estesa anche all'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 cod. civ.* invocata dal Comune: la quale non può riguardare un contratto ormai risolto. Né la richiesta di pagamento da parte del Consorzio può essere paralizzata, come invece richiesto dal Comune, dalla eccezione di compensazione sollevata da questo in virtù degli importi reclamati in linea riconvenzionale, i quali non possono essere riconosciuti (*infra*, § 8).

*

7.7. Nel proprio “*atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitrato*”, il Consorzio ha altresì pamentato una “*domanda risarcitoria [...] in ordine [...] ai danni all'immagine*” asseritamente subiti, nonché ai “*costi vivi sostenuti e sostenendi per la custodia, nel periodo successivo alla risoluzione e fino all'effettiva riconsegna, del cantiere e dei beni acquistati nonché il costo dei materiali non contabilizzati ma comunque acquistati per l'esecuzione dell'opera*”. Tuttavia, nelle proprie conclusioni, il Consorzio non ha proposto un'autonoma domanda in tal senso, quantomeno in relazione a profili diversi da quelli già esaminati *retro*, §§ 7.1–7.6.

Alla luce di questo comportamento processuale, la pamentata “*domanda risarcitoria*” deve reputarsi, in realtà, non proposta e, dunque, estranea al *thema decidendum*. E ciò, indipendentemente dal fatto che essa risulta carente, tanto sul piano allegatorio che su quello probatorio.

* * * * *

8. La domanda riconvenzionale del Comune.

8.1. In linea riconvenzionale, il Comune ha chiesto di condannare il Consorzio “*alla restituzione della somma di Euro 451.837,10 (comprensiva di i.v.a.) pagatagli per forniture contabilizzate a titolo di deposito fiduciario (di fatto inesistenti sul cantiere) e per l’acquisizione di aree private di proprietà di soggetti terzi giammai avvenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto sino a quello dell’integrale soddisfo*”⁽⁴⁴⁾.

La domanda deve essere respinta, in quanto non adeguatamente provata.

Invero, non risulta dimostrato l’avvenuto versamento in favore del Consorzio delle somme indicate. Né può essere considerato sufficiente a fondare la pretesa del Comune il ‘certificato di pagamento n. 17’, datato 21 ottobre 2019, prodotto in atti dal consulente tecnico di parte convenuta nel corso delle operazioni peritali: documento, a tacer d’altro, giuridicamente irrilevante, essendo stato emesso dalla stazione appaltante in forza di un titolo a quella data risolto e, perciò, inidoneo a produrre effetti.

8.2. Del pari, deve essere respinta la domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna del Consorzio al pagamento di Euro 11.229,95, oltre accessori, in virtù della “*condanna alle spese disposta dal Tribunale delle Imprese di Bari con sentenza n. 47/2024 resa in data 18.12.2023 e pubblicata in data 09/01/2024*”. Premesso che tale domanda è stata formulata dal Comune soltanto nel proprio “*atto di resistenza e costituzione nel giudizio arbitrale e contestuale nomina dell’arbitro*” del 19 marzo 2024, essa non merita accoglimento.

La sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Bari ha condannato il Consorzio alla

⁽⁴⁴⁾ Punto n. 5) delle conclusioni rassegnate dal Comune nella propria comparsa conclusionale.

rifusione, in favore del Comune, delle spese processuali, liquidate in Euro 11.299,95, oltre accessori; tuttavia, contestualmente, il Tribunale ha disposto la distrazione di tali somme in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Per effetto della pronuncia sulla distrazione, il difensore distrattario è l'unico soggetto titolare del diritto di credito nei confronti del Consorzio con riguardo alle spese di lite liquidate in sentenza (45). E il Comune, dunque, non ha titolo per agire nei confronti del Consorzio per il relativo recupero.

* * * * *

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all'unanimità, così decide:

- ritenuta la propria competenza e *potestas iudicandi*;
- in parziale accoglimento della domande svolte dal Consorzio Stabile E.C.I.T. – Engineering Costruzione Infrastrutture, accertato il grave inadempimento del Comune di Brindisi, dichiara inefficace la determina n. 97/2019 del Comune di Brindisi e, ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ., pronuncia la risoluzione del contratto stipulato *inter partes* il 20 dicembre 2013 e condanna il Comune di Brindisi a risarcire il Consorzio Stabile E.C.I.T. – Engineering Costruzione Infrastrutture dei danni subiti nella misura di:

(i) Euro 2.293.436,42, a titolo di spese generali sostenute e costi sostenuti per la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e accessori di legge decorrenti della domanda giudiziale introdotta con atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari del 22 luglio 2019 sino alla data di effettivo soddisfo;

(ii) Euro 405.974,02, a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali e

(45) Si veda, in tal senso, Cass., 12 novembre 2008, n. 27041.

rivalutazione monetaria e accessori di legge decorrenti dalla della domanda giudiziale introdotta con atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari del 22 luglio 2019 sino alla data di effettivo soddisfo;

(iii) Euro 111.677,00 oltre IVA, a titolo di indennizzo per lo svolgimento dei servizi indicati nella fattura n. 4SPL del 11 febbraio 2019 relativa al SAL n. 3, oltre interessi moratori, come per legge decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento sino alla data di effettivo soddisfo;

- dichiara disattese o, comunque, assorbite le restanti eccezioni, istanze e domande formulate dalle parti;
- in ragione della soccombenza reciproca di ciascuna parte, compensa nella misura del 50% le spese di lite, nonché le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli Arbitri e del C.T.U., liquidati come da separata determinazione dell'ANAC, disponendo che il restante 50% sia corrisposto dal Comune di Brindisi.

In conformità con l'art. 213, comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n. 48:

- il presente Iodo, formato in originale digitale, è sottoscritto dagli arbitri mediante firma elettronica digitale ed è trasmesso, a cura del Presidente, all'indirizzo p.e.c. *protocollo@pec.anticorruzione.it*;
- l'imposta di bollo viene assolta mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di un contrassegno di valore corrispondente a una marca da bollo ogni quattro facciate, moltiplicato per il numero degli originali del Iodo, pari a tre. Si indica di seguito il codice numerico rilevabile dal contrassegno rilasciato dall'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate: 01220691320810.

Roma, 4 dicembre 2025 – Prof. Avv. Massimo Proto – Presidente

Roma, 4 dicembre 2025 – Avv. Dario Esposito – Arbitro

Brindisi, 4 dicembre 2025 – Avv. Francesco Antonio Zaccone – Arbitro